SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 176

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 24 al 30 novembre 2005)

INDICE

BOCO: sulla distribuzione nazionale dell'energia elettrica dalla fonte solare fotovoltaica (4-09362) (risp. VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive)* *Pag.* 10219

BUCCIERO: su alcune discoteche per minorenni (4-09676) (risp. SAPONARA, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 10221

CADDEO: sulla concentrazione degli uffici finanziari ad Oristano (4-08640) (risp. ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)* 10224

CICCANTI: sulla viabilità nel comune di Ascoli Piceno (4-09106) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 10226

COZZOLINO: sull'intitolazione di una via ad un generale dei carabinieri (4-09288) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 10229

CREMA: sulla disciplina della circolazione stradale degli autocaravan (4-09201) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)* 10230

CRINÒ: sui concessionari dei punti vendita delle lotterie sportive (4-09317) (risp. CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)* 10233

CURTO: sul Consiglio comunale di S. Pietro Vernotico (4-09520) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 10235

D'AMBROSIO: sull'iniziativa «Women's economics» (4-08555) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)* *Pag.* 10239

DEMASI: sulla convocazione del Consiglio comunale di Salerno (4-09313) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 10240

DE PETRIS: sulla lavorazione del mais presso un'azienda francese nella provincia di Alessandria (4-05663) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute)* 10241

FABRIS: sull'aeroporto Marco Polo di Venezia (4-08161) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)* 10244

FALCIER ed altri: sull'addizionale sui consumi dell'energia elettrica (4-08467) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 10247

FASOLINO: sull'applicazione di una sentenza della Corte costituzionale (4-08522) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 10248

FILIPPELLI, FABRIS: sull'esclusione di un sindacato dal Forum delle associazioni rappresentative degli studenti (4-09233) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca)* 10249

FLORINO: sul comune di Forio d'Ischia (4-08814) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 10251

TIPOGRAFIA DEL SENATO (350)

sul comune di S. Sebastiano al Vesuvio (4-08860) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)* *Pag.* 10253

sul comune di Casalnuovo (4-09071) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 10254

FORMISANO, DONADI: sul settore della pesca in Sicilia (4-09444) (risp. ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali)* 10255

GABURRO: sulle graduatorie degli insegnanti (4-08965) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca)* 10257

IOVENE: sulle facilitazioni previste da Trenitalia in occasione delle elezioni (4-08433) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 10258

IZZO: sul comune di Calvi (4-07090) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 10259

LAURO: sull'ufficio circondariale marittimo del porto di Ischia (4-09342) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)* 10262

LEGNINI: sul taglio di organico del personale A.T.A. in un liceo (4-09017) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca)* 10263

LONGHI ed altri: sull'alienazione di beni immobili in Liguria (4-07997) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali)* 10266

MACONI, BAIO DOSSI: su una visita effettuata presso l'ospedale di Vimercate (4-08371) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 10266

MACONI ed altri: sull'azienda Italtel (4-09051) (risp. VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive)* 10267

MAGISTRELLI: sulla cancellazione di un volo Ancona-Roma (4-08997) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)* 10269

MALABARBA: sulle colonie estive dell'Inpdap (4-08646) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali)* 10271

sullo sgombero di uno stabile (4-09034) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)* *Pag.* 10273

MARINO ed altri: sulla commemorazione della festa del lavoro in alcuni villaggi carsici (4-08627) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 10278

MEDURI: su un atto intimidatorio verificatosi in Calabria (4-09638) (risp. SAPONARA, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 10279

MINARDO: su un concorso per l'assunzione nel corpo dei vigili del fuoco (4-08683) (risp. BALOCCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 10282

MODICA: sul comparto di contrattazione collettiva per il personale dell'ENEA (4-08355) (risp. VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive)* 10283

PAPANIA: sui concorsi pubblici dei dirigenti scolastici (4-08983) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca)* 10285

SODANO Tommaso: sul comune di Tufino (4-07511) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 10287

SPECCHIA: sull'autorizzazione alla costruzione di una barriera galleggiante nel porto di Brindisi (4-08935) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)* 10288

STANISCI: sul centro di assistenza di volo di Brindisi (4-08819) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)* 10290

STANISCI ed altri: sulla surroga dei Consiglieri comunali (4-09304) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 10292

TURRONI: sull'incompatibilità degli incarichi pubblici (4-08478) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio)* 10293

VIZZINI: sul prolungamento della durata dei lavori sulle autostrade tra Palermo e Catania (4-08908) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)* 10296

BOCO. – *Ai Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e per la tutela del territorio*. – Premesso:

che il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio, del 28 luglio 2005, stabilisce le tariffe incentivanti con cui saranno remunerati i sistemi di produzione di energia elettrica dalla fonte solare fotovoltaica, introducendo finalmente anche in Italia, con un ritardo incomprensibile di oltre un anno, il cosiddetto «conto energia», peraltro in una forma inutilmente molto complessa e con obiettivi inspiegabilmente molto limitati;

che l'articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) individui il soggetto (definito «soggetto attuatore» dall'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, del decreto) che eroga le tariffe incentivanti, le modalità e le condizioni per l'erogazione, ivi inclusa la verifica del rispetto delle disposizioni degli articoli 4 e 10, tenuto conto di quanto disposto agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto;

che la AEEG, con la deliberazione n. 183/05 del 2 settembre 2005, ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti per dare attuazione all'articolo 9 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, fissando in 15 giorni la durata massima del procedimento, decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento;

che la AEEG, con la deliberazione n. 188/05 del 14 settembre 2005, ha stabilito al comma 2.1 che il soggetto che eroga le tariffe incentivanti ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, definito «soggetto attuatore», è la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (GRTN);

che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004 ha stabilito l'unificazione della proprietà e gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, e in ragione di questo è stato annunciato che la società TERNA Spa, titolare del 90% della rete elettrica nazionale di trasmissione, si fonderà con GRTN entro novembre 2005;

che l'ENEL possedeva fino a tempi recenti il 100% di TERNA Spa, quindi ne ha ceduto il 14% sul mercato e ne è stata annunciata la prossima cessione del 29,99% alla Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP), che ne assumerà il controllo;

che la CDP è titolare del 10,2% dell'ENEL, e l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha concesso il via libera «condizionato» all'operazione di fusione di GRTN e TERNA Spa, imponendo entro il 2009 la cessione da parte della CDP della propria quota del 10,2% dell'ENEL, per evitare un possibile conflitto di interessi nella misura in

cui la CDP si ritrovi da un lato a controllare TERNA-GRTN e, dall'altro, a detenere una quota rilevante nel capitale di Enel Spa: una situazione che potenzialmente – è stato sottolineato dall'Antitrust – potrebbe indurre a comportamenti in grado di influenzare l'operato a favore dell'operatore elettrico;

che la CDP ha proposto ricorso al TAR del Lazio avverso il provvedimento dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato di autorizzazione condizionata dell'operazione di fusione di TERNA SPA con GRTN,

si chiede di sapere:

se nelle more della decisione del TAR del Lazio sia opportuno individuare proprio in GRTN, che sarà a breve controllato dalla CDP, a sua volta importante azionista di ENEL Spa, il «soggetto attuatore» di cui al decreto ministeriale 28 luglio 2005, decisione che di fatto profila un concreto conflitto di interessi rispetto alla delicata gestione dell'avvio effettivo del programma fotovoltaico nazionale;

se si sia tenuto conto della legge 186/1968, tuttora vigente, che assegna al Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), e solo ad esso, il potere normativo in materia di impianti elettrici ed elettronici, una legge sempre disattesa dalla prassi fin qui seguita in materia di impianti fotovoltaici, per i quali ci si è sempre, e impropriamente, riferiti all'Enel.

(4-09362)

(20 settembre 2005)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in questione, si forniscono le seguenti informazioni.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, nel dettare i criteri e le modalità per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica di trasmissione nazionale, esclude esplicitamente dal trasferimento alla Società TERNA S.p.A. alcune funzioni istituzionali dell'attuale GRTN (Società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A.), tra le quali la gestione degli incentivi CIP 6 e dei certificati verdi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

La funzione di «soggetto attuatore» attribuita al GRTN dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, relativamente alle tariffe incentivanti di cui al decreto interministeriale 28 luglio 2005, pur non prevista esplicitamente nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato, sembra assimilabile, per analogia, alle funzioni sopra indicate, e quindi non dovrebbe essere trasferita alla Società TERNA, pena l'effettivo configurarsi del conflitto di interessi paventato dall'interrogante; il Governo intende vigilare affinché ciò non avvenga.

Per quanto riguarda il rispetto del ruolo normativo attribuito al Comitato elettrotecnico italiano (CEI) dalla legge 1° marzo 1968, n. 186, si rimanda all'allegato al decreto interministeriale 28 luglio 2005, nel quale sono citate oltre 20 norme CEI rilevanti ai fini dell'attuazione del decreto medesimo. Si rammenta, peraltro, che il rispetto delle norme tecniche CEI,

come delle analoghe norme UNI in altri settori, non è un obbligo, ma conferisce soltanto presunzione di conformità alla regola d'arte; non è quindi di per sé illegittimo l'eventuale riferimento ad altre normative.

Il Sottosegretario d Stato per le attività produttive
VALDUCCI

(24 novembre 2005)

BUCCIERO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della giustizia*. – Premesso che:

in data 29 settembre 2005 «Il Messaggero» ha pubblicato la prima puntata di un'inchiesta, a firma di Marida Lombardo Pijola, su «Roma sconosciuta: cubiste a 14 anni e anche più giovani in discoteche vietate agli adulti»;

nel testo del servizio, che ha occupato l'intera pagina 11 dedicata alla cronaca ed un occhiello con foto in prima pagina, il titolo innanzi riportato trova ampia ed ancora più sconcertante conferma, peraltro rafforzata dall'incredibile età (10-16 anni) degli avventori, tra i quali viene affacciata l'ipotesi di possibili «pedofili diciottenni a caccia di qualche femmina undicenne»;

in particolare, è stato scritto che trattasi di «discoteca pomeridiana» (del sabato) per soli minorenni, animata (sotto la regia di alcuni «gestori» maggiorenni) da «cubiste minorenni» che si esibiscono (così come hanno dichiarato le intervistate all'autrice del «viaggio nel mondo spregiudicato dei pre-adolescenti») «all'insaputa dei genitori»;

pur depurato della coloritura giornalistica, il «pezzo» pubblicato mostra uno squarcio credibile di una «realtà» che, offendendo la dignità dei «minori» (soggiogati da «cori tribali», «mosse goffe e sensuali», «grazia puerile, acerba», oltre che da sfruttatori adulti), si trasforma in un atto di accusa, senza attenuanti, nei confronti di genitori, distratti quando non assenti e disponibili ad essere raggirati («...esco in camicetta e gonna, dico che vado al cinema, a fare *shopping*, a ballare, così non è una menzogna. Mi spoglio e mi trucco in camerino. Qui trovo i reggiseni e il *top*, gli *slip* o il perizoma, gli *strass*, quello che serve»);

analogo atto d'accusa è leggibile a carico di istituzioni latitanti, quando non conniventi, nel rilascio di autorizzazioni preventive (o nell'assenza di controlli) relativi a siffatti «spettacoli» degradanti;

agli occhi della giornalista (e non solo) «... sembrano soprattutto naufraghe in un vuoto, travolte con gli altri da una specie di auto-consumismo, da una contaminazione, da una catena di assenze, di disattenzioni. Da un mancato controllo, da un mancato allarme. Sfruttate, in ogni caso. Ostaggi inconsapevoli di una rete invisibile, intrappolate nella trama della loro stessa, sventata leggerezza...»;

al «peggio» di tale inchiesta è sembrato non esserci fine: «... bimbi che si toccano sui divani, fanno girare le canne nei bagni...», «... Canne? Le portano da casa. Come la merenda...». E poi: «... che ne dite di quel

che si vocifera, cioè che dovete essere un po' disponibili, andare nei camerini con quelli che contano, DJ, gestori? Ridono.» «E allora? Certi sono strafichi, bboni da paura...»; ed ancora: «... Compensi (per l'esibizione)? Cento, centocinquanta le migliori...». Sesso? «...Hai voglia! Vengono loro da te, se tu hai potere...»,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti urgenti si intendano disporre per un immediato ed efficace intervento teso ad accertare la verità dei fatti ed a far cessare la mortificante realtà (collocantesi ben oltre la soglia della spregiudicatezza) che ha dato corpo alla prima puntata della citata inchiesta giornalistica;

quali accertamenti delle responsabilità sottese ai fatti «raccontati» si intendano avviare al fine di perseguire comportamenti omissivi e/o colpevoli degli esercenti la potestà genitoriale ovvero attività d'intrattenimento straripanti dall'alveo della legalità;

se sia dato sperare che il detto curiale *oportet ut scandala eveniant* possa trovare conferma in un'effettiva e definitiva rottura della «catena di assenze, di disattenzioni, di mancati controlli e di mancato allarme» che gravano come macigni sulle coscienze degli adulti e dei rappresentanti delle istituzioni.

(4-09676)

(15 novembre 2005)

Risposta. – L'interrogante richiama l'attenzione su un fenomeno – quello cosiddetto delle «baby-cubiste» – che, in attesa di essere accertato dalle indagini giudiziarie in corso, crea allarme e preoccupazione nei genitori e in tutti, per il coinvolgimento di adolescenti che hanno diritto di vivere la loro età senza incorrere in rischi quali quelli sottolineati nell'atto di sindacato ispettivo cui si risponde.

Sui fatti specifici, avvenuti a Roma, si premette che la locale Procura della Repubblica ha ricevuto, il 13 ottobre 2005, un rapporto della Guardia di finanza che segnala una violazione della normativa in materia di lavoro minorile e, in tale direzione, è stato aperto un procedimento a carico di ignoti.

In particolare, il Comando Nucleo speciale frodi telematiche della Guardia di finanza, con la citata informativa di reato inviata alla citata Procura e alla Procura presso il tribunale per i Minorenni, ha rilevato un possibile fenomeno di reclutamento di minori da avviare ad attività lavorative nel settore dell'intrattenimento.

La documentazione acquisita, attraverso mirate ricerche condotte in Rete, ha consentito di riscontrare l'esistenza di tale fenomeno rivolto ad un pubblico di *teen-agers*, tra i quali non può escludersi la presenza di minori.

In particolare, l'attività operativa svolta dalla Guardia di finanza ha consentito di rilevare la presenza di:

1. un *forum* di messaggi con riferimenti al fenomeno oggetto di attenzione investigativa;

2. diversi siti contenenti anche materiale fotografico e video in cui appaiono minorenni, in alcuni casi in abito succinto, ripresi in atteggiamenti confidenziali con loro coetanei.

Inoltre, la Procura per i minorenni di Roma, a seguito di alcuni articoli apparsi sulla stampa, aveva aperto un procedimento civile a tutela dei minori e, in particolare, delle cosiddette «baby-cubiste» coinvolte nella vicenda. Successivamente, è stato, anche, iscritto un procedimento penale contro ignoti per violazione della legge n. 997 del 1967, in materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.

Quest'ultimo procedimento è stato trasmesso alla Procura ordinaria, essendosi ravvisate responsabilità penali a carico di maggiorenni.

Le indagini da parte dell'Autorità giudiziaria sono, quindi, in corso e sono ovviamente coperte dal segreto istruttorio.

Venendo, ora, agli aspetti di prevenzione e contrasto del fenomeno nel suo complesso, la vicenda è stata tempestivamente sottoposta, l'11 ottobre 2005, dal Prefetto di Roma all'esame del Comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica, al fine di individuare le risposte e gli interventi più efficaci.

Alla riunione, oltre ai responsabili delle forze dell'ordine, hanno partecipato l'assessore comunale alla sicurezza, il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, i rappresentanti dei gestori dei locali da ballo appartenenti alla locale Federazione italiana pubblici esercizi, nonché il Movimento italiano genitori.

Durante la riunione, sono state evidenziate la delicatezza e la rilevanza sociale del fenomeno che coinvolge, innanzitutto, la famiglia, la scuola e il sistema sicurezza.

È, infatti, compito della famiglia e della scuola informare e consigliare i più giovani, offrendo loro gli strumenti per crescere e costruirsi forti di valori, di modelli e di riferimenti culturali che sono la più importante forma di prevenzione dei comportamenti a rischio.

Si tratta di intervenire con un progetto condiviso che miri alla riscoperta dei valori e al potenziamento della dimensione etico-sociale per promuovere la formazione del futuro cittadino attraverso il dialogo tra giovani e adulti.

Su questo fronte, è stata, pertanto, avviata a cura dell'Ufficio scolastico regionale un'opera di sensibilizzazione di presidi e insegnanti affinché svolgano, anche attraverso la Consulta degli studenti di Roma, una prima attività di controllo nelle scuole, da dove, sulla base degli elementi di conoscenza sin qui a disposizione, partirebbe l'organizzazione di alcune feste e dove verrebbero reclutate le ragazze coinvolte.

Sempre l'Ufficio scolastico regionale ha richiamato l'attenzione dei Dirigenti scolastici degli istituti di ogni ordine e grado, statali e paritari, in ordine all'esigenza di intraprendere iniziative di cooperazione con le famiglie per incentivare il dialogo intergenerazionale.

Sono state anche interessate, al fine di concordare linee di azione comuni, le Associazioni dei genitori della scuola FoNAGS, FoRAGS e FoPAGS presenti nel *Forum* provinciale.

Il Prefetto di Roma ha richiamato, con estrema fermezza, i titolari dei locali da ballo in ordine alle responsabilità, anche penali, nelle quali possono incorrere nel caso in cui non effettuino accurati controlli su chi prenda in gestione il locale e su quali attività si svolgano all'interno, rammentando loro che le sanzioni di natura amministrativa previste arrivano fino alla chiusura dell'esercizio.

Si comunica, inoltre, che presso il Comune di Roma è stato già istituito, ed è pienamente operativo, un tavolo di lavoro, cui partecipa la Polizia municipale insieme ad operatori sociali, per l'attuazione di controlli all'interno dei locali in occasione di eventi che coinvolgono minori.

Da parte delle forze dell'ordine sono state avviate iniziative congiunte di vigilanza e controllo, di monitoraggio e di analisi del fenomeno, già attraverso l'immediato incrocio dei dati attualmente acquisiti.

Dai risultati di questa attività sarà possibile delineare la reale entità del fenomeno anche al fine di calibrare ulteriori iniziative e interventi da parte delle forze dell'ordine, tenendo conto che la delicatezza e la rilevanza sociale del fenomeno, cui si accennava in precedenza, consigliano di evitare accuratamente i possibili effetti controproducenti di un'attività esclusivamente repressiva.

In questa direzione si muove la recente dichiarazione del Presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia, che ha preannunciato una risoluzione volta ad ottenere una iniziativa governativa che preveda sanzioni per i gestori di locali che consentano a minori, a titolo gratuito o dietro compenso, di esibirsi in pubblico senza il consenso informato dei genitori.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
SAPONARA

(22 novembre 2005)

CADDEO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

ad Oristano, in Via Pietri, l'INPDAP deteneva tre immobili comunemente denominati le «tre torri finanziarie» perché ospitanti vari uffici dell'Amministrazione finanziaria dello Stato;

queste torri sono state acquistate dalla Fingest srl nell'ambito del generale processo di dismissioni e di cartolarizzazione degli immobili pubblici;

si ha notizia del fatto che l'Amministrazione finanziaria stia prendendo in locazione una parte di questi immobili per ospitarvi l'ex l'Intendenza di Finanza, l'ex Ufficio IVA, l'ex Ufficio del Registro e l'ex Ufficio delle imposte dirette;

la notizia ha generato allarme tra i lavoratori interessati e tra le organizzazioni sindacali, che paventano la concentrazione di tutto il personale in 1.800 mq, quando prima era distribuito in ben 6.000 mq;

se ciò corrispondesse al vero si avrebbe un drastico peggioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti, pare costretti in quattro per stanza, e disservizi certi per i cittadini,

si chiede di conoscere:

se risponda al vero che l'Agenzia regionale delle Entrate stia per realizzare questo programma di concentrazione degli uffici finanziari della Provincia di Oristano in spazi eccessivamente angusti;

se rientri tra gli intendimenti del Governo un intervento per regolare con attenzione la riorganizzazione degli uffici coinvolgendo il personale per evitare allarmi, cadute della produttività e disservizi per i cittadini.

(4-08640)

(10 maggio 2005)

Risposta. – In riferimento alla problematica posta con l'interrogazione cui si risponde, concernente la situazione degli Uffici finanziari di Oristano, l'Agenzia delle entrate ha precisato quanto segue.

L'Ufficio di Oristano è attualmente ubicato in via Dorando Petri n. 1, nel complesso immobiliare di proprietà della società Fingest s.r.l. che lo ha acquistato dall'Inpdap.

Da un'attenta analisi della consistenza dell'immobile è emerso che le superfici occupate sono di gran lunga superiori a quelle determinate secondo il rapporto metri quadrati/addetto individuato quale *standard* dell'Agenzia.

La Direzione regionale della Sardegna ha, di conseguenza, avviato il processo di individuazione di soluzioni alternative in funzione degli spazi effettivamente occupati e necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ufficio.

Le indagini di mercato espletate hanno avuto esito negativo a causa della scarsità – nella realtà immobiliare di Oristano – di offerte adeguate alle esigenze della struttura locale.

La Direzione regionale, a seguito del cambio di proprietà dell'immobile, avvenuto in data 18 marzo 2004, ha avviato un confronto con la nuova proprietà, la società Fingest s.r.l., al fine di:

1. individuare gli spazi effettivamente occorrenti secondo gli *standard* dell'Agenzia e quelli eccedenti da rilasciare;

2. programmare interventi per eliminare le situazioni di criticità in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro richiedendo tutte le certificazioni conformi alla normativa vigente.

La Direzione regionale ha pertanto proposto alla proprietà una sistemazione più funzionale rispetto a quella attuale che porterebbe la superficie ad uso ufficio dagli attuali 4.659 a 3.425 metri quadrati (e non, pertanto, a 1.800 metri quadrati così come riportato nell'interrogazione), nel rispetto della sicurezza del luogo e delle condizioni di lavoro.

La società proprietaria dell'immobile si è impegnata ad eseguire gli interventi di adeguamento dei locali (impianto di climatizzazione, illuminazione, infissi, bagni), inclusi i lavori per la realizzazione di un accesso autonomo ad uso esclusivo dell'Ufficio di Oristano, considerato che nello stabile sono ubicate le sedi di altri organismi istituzionali come la Guardia di finanza, l'Agenzia del territorio e la Ragioneria provinciale dello Stato.

La Direzione regionale delle entrate della Sardegna ha presentato il progetto di sistemazione dell'Ufficio al Direttore ed ai capi area dell'ufficio di Oristano, durante un incontro che si è tenuto l'8 aprile 2005 alla presenza di un rappresentante della proprietà. Allo stato risulta che la società proprietaria dell'immobile sta già eseguendo i lavori di adeguamento dei locali.

Lo spostamento dell'ufficio, nei locali individuati nell'ambito dell'accordo sulla razionalizzazione degli spazi, avverrà, come riferito dalla medesima Direzione regionale, solo al termine dei lavori di adeguamento ed in particolare di quelli inerenti alla normativa sulla sicurezza del luogo di lavoro.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
ARMOSINO

(29 novembre 2005)

CICCANTI. – *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso:

che, con decreto prefettizio del 18.6.2005, prot. n. 1958/2005/Area 4ª/Circ. del Prefetto di Ascoli Piceno, per la parte di rispettiva competenza territoriale, in coerente attuazione di precise direttive ministeriali, è stata disposta la sospensione dal traffico degli autotreni ed autoarticolati adibiti al trasporto di merci nei tratti della strada statale n. 16 ricompresi nella provincia di Ascoli Piceno;

che tali direttive ministeriali traggono motivo dall'Accordo di Programma sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, altre istituzioni locali e associazioni di categoria in data 9.6.2005;

che il decreto prefettizio in esame prende in considerazione unicamente l'esclusione dal divieto di circolazione per quegli automezzi il cui viaggio origina o finisce all'interno del tratto della strada statale n. 16 interessato, senza contemplare alcuna altra ipotesi al di fuori di quelle attinenti al carico e scarico merci;

che sia la circolare ministeriale n. 2/2005, prot. n. 1372 ag/3 del 17.6.2005, che il decreto prefettizio citato – e con esso tutti gli altri decreti prefettizi interessati per competenza territoriale – assumono a moti-

vazione l'interesse pubblico rappresentato dalla tutela della «sicurezza pubblica», della «sicurezza della circolazione stradale» e del «diritto alla salute» della generalità dei cittadini che risiedono nel territorio dei comuni attraversati dalla strada statale n. 16;

che detti interessi pubblici sono stati qualificati – giustamente – come meritevoli di maggior tutela rispetto agli interessi economici dei singoli operatori esercenti attività lungo il tratto interessato dal divieto;

che tale esclusiva e parziale ottica di valutazione degli interessi pubblici, oltre a non tener conto dei principi di adeguatezza e proporzionalità delle misure e azioni di prevenzione e di sanzione, non tiene conto della «sicurezza della circolazione stradale» lungo l'asse autostradale A 14 (da Rimini nord a Termoli) lungo il quale si impone l'obbligo di deviazione dalla strada statale n. 16;

che tale «sicurezza di circolazione» è pericolosamente compromessa:

dal disagio imposto agli autisti dall'obbligo di rispettare la pausa di riposo nell'abitacolo dell'automezzo (esposto al caldo dei mesi di luglio ed agosto), con grave pregiudizio delle condizioni di attenzione e di veglia nella ripresa di attività, dal momento che nel tratto autostradale preso in considerazione non esistono alberghi o strutture attrezzate per la sosta;

dal divieto di poter usufruire di strutture di servizio attrezzate e specializzate per la manutenzione degli automezzi, costretti a procedere anche a rischio proprio e degli altri automobilisti di fronte a segnalazioni di avarie, stante la mancanza lungo il tratto autostradale interessato di officine specializzate per mezzi pesanti;

dalla impossibilità di fruire di strutture mediche di controllo in caso di bisogno, in quanto lungo l'asse autostradale di riferimento non vi sono ambulatori medici;

che, pertanto, «sicurezza stradale» e «tutela della salute» sono aspetti presi in considerazione solo in senso parziale, senza una valutazione ponderata e complessiva delle problematiche causate dall'obbligo della deviazione sulla A 14;

che, dopo quattro anni, ancora una volta si sono volute ignorare le condizioni di vita e di lavoro degli autisti di mezzi pesanti, prendendo a pretesto i minori interessi degli operatori economici operanti presso gli svincoli autostradali, per occultarne gli inalienabili diritti, non sostenuti con rigore e fermezza dai rappresentanti delle categorie nel tavolo di concertazione, quantunque ben intuibili e risolvibili,

l'interrogante chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo intendano, ciascuna per la rispettiva competenza, integrare le disposizioni ministeriali ai Prefetti, per rendere più flessibili i provvedimenti draconiani assunti con i ricordati schemi di decreto prefettizio, al fine di consentire uscite di emergenza o per cause di forza maggiore, limitatamente all'ambito della stazione autostradale, con l'obbligo di rientro nella stessa, al fine di non poter eludere l'obbligo di deviazione sulla A 14, che rimane la finalità prioritaria dei provvedimenti amministrativi emanati;

se, in via subordinata, non ritengano di dare disposizioni ai Prefetti di rendere l'azione di vigilanza delle forze dell'ordine in servizio per la sicurezza stradale più conforme allo spirito dell'obbligo della deviazione sulla A 14, che è quello di inibire il transito con i mezzi pesanti sulla strada statale n. 16 Adriatica, ma non quello di percorrerla per brevissimi tratti nell'ambito della stazione autostradale per raggiungere servizi necessari per la cura della persona o dell'automezzo.

(4-09106)

(19 luglio 2005)

Risposta. – Il provvedimento di deviazione degli autotreni e degli articolati con quattro e più assi dalla strada statale 16 «Adriatica» all'autostrada «A/14», è stato adottato, alla Prefettura - Ufficio terrritoriale del Governo di Ascoli Piceno, in conformità alle disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e previa stipula di un accordo di programma – avvenuta il 9 giugno 2005 – tra il suddetto Ministero ed il Comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori per conto terzi, le regioni Marche, Abruzzo e Molise, l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori e le associazioni di categoria degli autotrasportatori.

La finalità del provvedimento è stata quella di salvaguardare la sicurezza pubblica, la sicurezza della circolazione e la tutela della salute, poiché il tratto stradale interessato, nell'attraversare numerosi centri densamente popolati e a forte vocazione turistica, risulta interessato da un elevato traffico di autoveicoli con direzione nord e sud – in particolare per il trasporto delle merci – che si sovrappone ad un traffico locale, veicolare e pedonale, assai intenso e con peculiari caratteristiche urbane.

Il percoso alternativo è stato individuato nella tratta parallela dell'autostrada A/14 limitatamente alla fascia oraria dalle ore 19,00 alle ore 5,00 del periodo 20 giugno-12 settembre 2005, in cui si registrano i maggiori flussi di traffico.

Nel citato provvedimento di deviazione, sono state previste specifiche esenzioni giustificate da necessità lavorative.

In particolare, sono stati esclusi dal divieto i veicoli che, per raggiungere la propria destinazione, non possono intraprendere alcun itinerario alternativo; i veicoli adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza, i veicoli militari in servizio, i trasporti eccezionali.

Per quanto attiene, poi, alle problematiche relative alla «tutela della salute del lavoratore», evidenziate dall'interrogante, si rappresenta che nel tratto autostradale di pertinenza della Provincia di Ascoli Piceno e nel territorio limitato sono ubicate nove piazzole di sosta per ogni carreggiata, un'area di parcheggio presso la pesa pubblica nonché due aree di servizio per ciascuna carreggiata, da ritenersi in ogni caso sufficienti ai fini del recupero delle energie lavorative da parte del conducente.

Infatti, gli amministratori dei Comuni rivieraschi (S. Benedetto del Tronto, Fermo, Porto S. Giorgio, Pedaso, Porto S. Elpidio, Grottammare),

nel corso di una riunione della Conferenza permanente, convocata al fine di acquisire il relativo parere in ordine ad una specifica proposta della Regione Marche – fatta propria anche dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Ancona – in merito alla possibilità di deviare in maniera permanente il traffico pesante sulla «A/14», hanno tutti condisivo tale proposta, evidenziando la necessità di decongestionare la strada statale «Adriatica», per favorire in tal modo migliori condizioni di vivibilità, in considerazione anche dell'attuale livello di concentrazione delle emissioni inquinanti.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(22 novembre 2005)

COZZOLINO. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso:

che l'amministrazione del Comune di Nocera Inferiore, interprete dell'unanime sentimento di profonda stima e di affettuosa gratitudine di tutte le popolazioni dell'Agro nei confronti del generale Gennaro Niglio, prematuramente scomparso nel corso dell'adempimento del suo dovere, aveva deliberato l'intitolazione di una piazza alla memoria del defunto ufficiale;

che malgrado il tempo (venti anni) trascorso dal suo servizio nell'Agro, sempre viva era stata ed è l'opera meritoria dell'allora giovane ed intrepido capitano Gennaro Niglio a difesa delle istituzioni e dei cittadini;

che l'affettuosa vicinanza all'Arma Benemerita da parte delle nostre genti, antica nel tempo, è stata rinvigorita da quel fulgido esempio e rappresenta per tutti noi motivo di orgoglio;

che l'autorizzazione, come per legge demandata alla Prefettura di Salerno dopo i prescritti pareri dell'Amministrazione comunale e della Società di storia patria, è stata negata certamente su valide ma fredde motivazioni giuridiche, senza considerare la possibilità di deroghe che, data la natura specifica del caso, non avrebbero fatto altro che rispettare il diffuso, giusto e comune sentire del popolo sovrano;

considerato che:

il compianto generale Niglio solo per la sua improvvisa scomparsa non aveva potuto ricevere la cittadinanza onoraria della città di Nocera Inferiore;

era stato insignito di due decorazioni e di innumerevoli riconoscimenti per il valore personale e lo sprezzo del pericolo sempre dimostrati nell'adempimento del dovere di servitore dello Stato e di figlio della nobile Arma Benemerita,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno:

che sia verificato, attraverso gli organi preposti, se tutte le procedure inerenti la toponomastica nell'Agro Nocerino-Sarnese siano state sempre adottate negli ultimi anni nel rispetto della legge;

rispondentemente alla volontà del Popolo, che sia concessa deroga alla vigente normativa per superare il vincolo dei dieci anni dalla scomparsa;

poiché la vigente normativa autorizza l'intitolazione, in deroga al rispetto dei dieci anni dalla scomparsa, di strade e piazze alla memoria di eroi caduti in combattimento, che il compianto generale Niglio sia considerato, per la sua coraggiosa vita e per la sua tragica morte, ugualmente meritevole nei confronti del popolo italiano, avendo vinto con onore la sua battaglia contro il crimine ed in difesa delle istituzioni.

(4-09288)

(14 settembre 2005)

Risposta. – In ordine alla questione sollevata dall'interrogante si informa che la Prefettura di Salerno il 7 settembre 2005 ha comunicato al Sindaco di Nocera Inferiore (Salerno) il parere favorevole all'intitolazione del piazzale prospiciente il locale cimitero al Generale dei Carabinieri Gennaro Niglio.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'Alì

(22 novembre 2005)

CREMA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

si segnala l'emanazione di provvedimenti da parte degli Enti locali ai sensi degli articoli 6 e 7 del codice della strada aventi per oggetto limitazioni di circolazione e di sosta nei confronti degli autoveicoli denominati autocaravan, quale l'apposizione delle barre limitatrici di altezza – che tra l'altro non sono previste in alcuna forma dal codice della strada – ovvero l'apposizione di cartellonistica stradale, entrambi non supportati da motivazioni legittime;

tali provvedimenti si rendono necessari, più che per reali esigenze di sicurezza stradale, per esigenze di natura economica ed imposte dalle realtà locali – albergatori, ristoratori, ecc. – con una palese violazione degli articoli 3 e 16 della Carta costituzionale;

si assiste ad ordinanze, ultima in ordine di data quella del Comune di San Vincenzo (Livorno), che, partendo da una presa d'atto di comportamenti in violazione di legge di singole persone (parcheggi selvaggi, risse, schiamazzi, abbandono di rifiuti solidi e liquidi) e/o dimensioni di alcuni veicoli, dispongano illegittimamente un divieto di sosta in tutto il territorio comunale a tutti gli autocaravan, impedendo la fruizione del territorio alle relative famiglie come previsto dalla specifica legge 336/91 e poi dall'articolo 185 del codice della strada;

l'autocaravan, con i serbatoi di raccolta delle acque reflue, non pongano alcun problema di igiene pubblica;

l'autocaravan è motivo di sicurezza perché la famiglia che viaggia o sosta a bordo di un autocaravan è facilmente identificabile e riconoscibile, e la sosta di una famiglia in autocaravan contribuisce anche al controllo del territorio perché in grado di segnalare via cellulare alle forze dell'ordine eventuali azioni criminose in atto dove sono parcheggiati;

diverse sono le segnalazioni effettuate dai «camperisti stranieri» che denunciano puntualmente le difficoltà e le limitazioni incontrate in Italia. La situazione è aggravata dal fatto che tali soggetti sono informati preventivamente dai nostri Uffici del turismo sulle norme di riferimento del codice della strada inerenti la circolazione degli autocaravan ma, successivamente, possono essere oggetto di sanzionamento e/o impedimento alla circolazione mediante la presenza di sbarre a 2 metri e/o «segnali illegittimi»,

l'interrogante chiede di conoscere:

le modalità con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stia operando al fine di limitare ovvero censurare i provvedimenti in questione emanati dalle Amministrazioni Comunali e, in particolare, se si sia attivato nell'espletare le proprie funzioni di coordinamento – emanazioni di circolari e di direttive – ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del codice della strada, ovvero se stia adottando – ove si ravvedano i presupposti di fatti e di diritto – le procedure stabilite dall'articolo 5, comma 2, e dall'articolo 45, comma 2, del codice della strada, anche al fine di garantire l'uniformità dei cartelli stradali sul territorio nazionale;

se sia stata valutata l'opportunità di predisporre un tavolo di lavoro con la partecipazione di tutti i rappresentanti dei soggetti interessati – Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, UPI, ANCI, ecc. – al fine di disporre una proposta per la disciplina della circolazione stradale applicabile agli autoveicoli denominati autocaravan, tenuto conto delle «reali» esigenze degli Enti locali e non discriminante per gli autocaravan nel rispetto della normativa europea, onde evitare l'avvio di procedure comunitarie nei confronti dello Stato italiano a seguito della non corretta applicazione di tali norme da parte degli Enti locali.

(4-09201)

(27 luglio 2005)

Risposta. – In merito all'interrogazione 4-09201, occorre preliminarmente richiamare le disposizioni contenute nel Codice della strada circa i provvedimenti che Comuni ed enti proprietari delle strade possono assumere al fine di disciplinare la circolazione stradale delle autocaravan.

L'articolo 54, comma 1, lettera *m),* del Codice della strada definisce l'autocaravan quale autoveicolo avente speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente.

Ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti di cui agli articoli 6 e 7 del citato Codice, le autocaravan sono soggette

alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli dall'articolo 185, comma 1.

Come stabilisce l'articolo 185, comma 2, la loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano il suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro.

L'autocaravan dotata di serbatoi di raccolta delle acque reflue è autonoma rispetto al territorio e nessun problema di igiene pubblica può essere attribuito a chi le utilizza anche al di fuori di un campeggio. Come in tutti i settori può esistere un comportamento in violazione di legge che tuttavia non può essere generalizzato ad una categoria.

I Comuni e gli enti proprietari delle strade possono istituire le aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio delle autocaravan di cui all'articolo 185, comma 1, lettera *h)*, ma il loro allestimento non comporta l'obbligo per le stesse alla sosta poiché si tratta di infrastrutture utili ad accogliere un segmento del turismo itinerante.

A tale riguardo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è sempre stato sensibile alla problematica. Infatti preso atto di una serie di provvedimenti adottati da Comuni ed enti proprietari di strade che risultavano penalizzanti per questa categoria di autoveicoli, l'Amministrazione ha emanato la direttiva 20 ottobre 2000 nella quale, tra l'altro, si è voluto specificatamente richiamare l'attenzione sull'illegittimità di numerose ordinanze aventi per oggetto la regolamentazione della circolazione stradale delle autocaravan.

Pertanto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede regolarmente a richiamare i Comuni e gli enti proprietari delle strade che abbiano apposto segnaletica illegittima di limitazione di circolazione alle autocaravan.

È opportuno evidenziare che tale attività provvedimentale viene espletata in forma esclusivamente epistolare. Difatti l'articolo 45, commi 3 e 4, del Codice della strada stabilisce che:

«Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la rimozione, la sostituzione, l'installazione, lo spostamento, ovvero la correzione a quanto altro occorre per rendere le segnalazioni conformi alle norme di cui al comma 2, sono effettuati dal Ministero dei lavori pubblici, che esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, a cura dei dipendenti degli uffici centrali o periferici.

4. Le spese relative sono recuperate dal Ministero dei lavori pubblici, a carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza che costituisce titolo esecutivo».

L'applicazione della procedura prevista dal citato articolo, tuttavia, incontra le seguenti difficoltà operative e normative:

1) l'impossibilità da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di fronteggiare l'elevato numero di segnalazioni di provvedimenti

illegittimi emanati da Comuni ed enti proprietari delle strade in tutto il territorio;

2) l'impossibilità di anticipare le spese per l'attuazione della procedura in esame, art. 45, comma 4;

3) la continua attività omissiva ed i ritardi da parte dei Comuni e degli enti proprietari delle strade nel trasmettere la documentazione richiesta per l'espletamento della procedura istruttoria;

4) la convinzione dei Comuni e degli enti di poter intervenire con proprie disposizioni – anche non conformi a quelle previste dal Codice della strada – sulla regolamentazione della circolazione stradale a seguito degli effetti del decentramento amministrativo di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001;

5) la mancanza nella maggior parte dei casi della situazione di grave pericolo per la sicurezza come *condicio sine qua non* per l'espletamento della procedura in esame.

È senza dubbio allarmante il fatto che i Comuni e gli enti proprietari delle strade nonostante le frequenti indicazioni sulla corretta modalità da adottare in materia di sosta e di circolazione delle autocaravan non provvedano in tal senso. Pertanto, nonostante la volontà di procedere ai sensi dell'articolo 45, non si appalesano le condizioni di fatto e di diritto tali da rendere fattibile quanto disposto dall'articolo in questione.

Interventi normativi specifici potranno senz'altro essere considerati dal legislatore nella fase di riordino e modifica del Codice della strada in modo da rendere operativo ed efficace l'*iter* procedimentale esaminato.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
TASSONE

(22 novembre 2005)

CRINÒ. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso:

che su un'istanza avanzata alla Direzione generale del Ministero dell'economia e delle finanze da titolari del nulla osta per punti vendita di concorsi pronostici su base sportiva, volta ad avere chiarimenti in ordine alla possibilità di cambiare concessionario cui sono affiliati, il Ministero in titolo ha fatto presente che – ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale 10.4.2003 – ogni titolare di punto vendita può cambiare concessionario, previa risoluzione del contratto per le attività di vendita dei concorsi pronostici in precedenza stipulato con lo stesso, dandone comunicazione al concessionario almeno sessanta giorni prima della stagione calcistica in corso;

che la risoluzione del contratto in questione con il precedente *provider* è quindi obbligatoria e comporta:

la revoca del nulla osta alla vendita dei concorsi con conseguente cessazione della raccolta del gioco;

la valutazione autonoma del nuovo *provider* di includere o non includere l'aspirante punto vendita nella propria rete commerciale;

che, nell'ipotesi in cui il nuovo *provider* accogliesse la domanda dell'aspirante punto vendita, non ci sarebbe un automatico rilascio da parte dell'Amministrazione di un nuovo nulla osta, in quanto l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato deve preliminarmente accertare l'esistenza di una distanza tra il locale dell'aspirante punto vendita ed altri punti vendita aperti la domenica, superiore a 250 metri, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *g)*, del decreto ministeriale 10.4.2003;

che, nel caso in cui il titolare di punto vendita di concorsi pronostici intenda avvalersi della facoltà di cambiare *provider*, perde la prerogativa dell'esclusiva territoriale acquisita nel regime transitorio afferente alla stagione calcistica 2003-2004, in quanto, ai sensi della normativa «a regime», viene considerato quale nuovo punto vendita;

tenuto conto:

che l'autorità garante della concorrenza e del mercato – con provvedimento n. 13780 del 24 novembre 2004 – ha deliberato la chiusura dell'istruttoria nei confronti delle società Lottomatica SpA e Sisal SpA, comminando alle stesse una multa, rispettivamente, di 8 milioni e di 2,8 milioni di euro per accertati comportamenti collusivi nel mercato della raccolta dei giochi e delle scommesse consistenti nel precludere l'accesso a terzi operatori, attraverso la ripartizione del mercato e al fine di tutelare le posizioni acquisite;

che la stessa autorità ha altresì ingiunto alle due suddette società di porre immediatamente termine ai comportamenti distorsivi della concorrenza assumendo, secondo le modalità da esse ritenute idonee, le condotte atte a porre termine agli effetti escludenti degli illeciti loro ascritti;

che le suddette società operano su concessione dello Stato;

che, in base alle norme attuali, i ricevitori che decidessero di cambiare *provider* di fatto resterebbero esclusi dalla raccolta del Totocalcio,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga di impartire agli uffici le opportune direttive affinché la normativa vigente sia interpretata in modo coerente con i principi dell'economia di mercato e con i legittimi interessi dei singoli operatori.

(4-09317)

(14 settembre 2005)

Risposta. – Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante chiede che vengano impartiti chiarimenti in ordine alla possibilità per i titolari del nulla osta per punti vendita di concorsi pronostici su base sportiva, di cambiare il concessionario cui sono affiliati.

Al riguardo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha osservato che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto direttoriale 10 aprile 2003, il titolare od il legale rappresentante di un punto vendita di concorsi pronostici su base sportiva può cambiare il concessionario cui

è affiliato, previa risoluzione del contratto per le attività di vendita dei concorsi pronostici in precedenza stipulato con lo stesso.

La risoluzione del contratto comporta il ritiro, da parte dell'Amministrazione, del nulla osta in precedenza rilasciato in favore del punto vendita in quanto, in mancanza del contratto, viene meno il requisito per l'attività di vendita dei concorsi pronostici richiesto dall'articolo 2, comma 1, lettera *c),* del citato decreto direttoriale 10 aprile 2003.

Il fatto che la stipulazione di un nuovo contratto per le attività di vendita dei concorsi pronostici con un *provider* non dia luogo ad un automatico rilascio, da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AARS), di un nuovo nulla osta in favore del richiedente, dipende, come precisato dalla medesima Amministrazione, da due distinte ragioni:

1) la rete di vendita presenta un assetto sul territorio caratterizzato da continua movimentazione, con la conseguenza che in un determinato momento, a seguito dell'ingresso di nuovi punti vendita, il rispetto della distanza minima di 250 metri possa venir meno;

2) in base al contratto di concessione stipulato tra l'AAMS e i *provider,* l'Amministrazione non può interferire sulle autonome scelte di natura commerciale afferenti, ad esempio, al dimensionamento della rete di vendita di ciascun concessionario, essendo terza rispetto alla negoziazione tra aspirante ricevitore e *provider.*

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha, altresì, fatto presente che, al fine di fornire chiarimenti in ordine alla facoltà di cambiare il *provider,* è stata emanata una nota informativa (prot. n. 2004/407l8/COA/CPS del 21 luglio 2004), indirizzata alla SISAL S.p.A., al Consorzio lottomatica giochi sportivi ed alla SNAI Spa, con la quale si comunica che nei confronti dei punti vendita che hanno inteso avvalersi della facoltà di recedere anticipatamente dal contratto per le attività di vendita dei concorsi pronostici su base sportiva, per poi sottoscrivere analogo contratto con un nuovo *provider*, l'Amministrazione, a seguito del ritiro del nulla osta precedentemente emanato, procederà all'istruttoria per il rilascio del nuovo nulla osta, in conformità al regime previsto dal decreto dirigenziale l0 aprile 2003.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
CONTENTO

(23 novembre 2005)

CURTO. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso:

che il Sindaco di San Pietro Vernotico (Brindisi), con propri decreti, nominava i componenti della Giunta Municipale; fra i nominati comparivano sei candidati già proclamati eletti Consiglieri comunali i quali, peraltro, accettavano la carica di Assessore cessando automaticamente da quella di Consigliere comunale ai sensi dell'art. 64, comma 2, del decreto legislativo 267/2000;

che veniva convocato il Consiglio comunale di San Pietro Vernotico che, nella prima seduta successiva la proclamazione degli eletti, procedeva all'esame della delibera recante «Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità del Sindaco e dei Consiglieri eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005 e successivo ballottaggio del 17 e 18 u. s.»;

che giova precisare che il Consiglio comunale era composto da sette esponenti della maggioranza di centro-sinistra (compreso il Sindaco) e sette della opposizione di centro-destra (era assente l'ottavo consigliere per ragioni personali), atteso che vi erano sei Consiglieri dimissionari in quanto divenuti Assessori previa nomina del Sindaco ed accettazione degli stessi. La delibera veniva votata ed approvata all'unanimità;

che si passava alla votazione della seconda delibera all'ordine del giorno avente ad oggetto «Sostituzione dei Consiglieri comunali decaduti ai sensi dell'art. 64, 2º comma, decreto legislativo 267/2000» (esame condizioni eleggibilità e compatibilità Consiglieri subentranti);

che un Consigliere di opposizione comunicava la sussistenza di una causa di incompatibilità, *ex* art. 63, n. 4, del decreto legislativo 267/2000, in capo ad un Consigliere comunale subentrante in surroga ai dimissionari il quale aveva in corso una lite pendente con il Comune;

che per tali motivi con sette voti favorevoli e sette contrari la delibera non veniva adottata;

che bisogna tenere conto che tanto la prima quanto la seconda delibera richiamano la nota prot. n. 15900/TU/OO/64 del 6/5/2005 del Ministero dell'interno in norma alla quale il *quorum* strutturale e funzionale del Consiglio comunale per i primi adempimenti non può essere formato considerando i Consiglieri dimissionari per accettazione di delega assessorile ed i Consiglieri subentranti a seguito di surroga;

che, sulla base di quanto esposto, veniva convocato un nuovo Consiglio comunale in prima seduta e si procedeva allo sdoppiamento della fase della surroga da quella dell'esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità dei Consiglieri subentranti;

che in prima convocazione veniva a mancare il numero legale e non era prevista una seconda convocazione;

che veniva convocato un ulteriore nuovo Consiglio comunale per il giorno 10/6/2004 in prima seduta e si modificava la delibera di surroga nel senso di eliminare la originaria previsione di votazione della surroga stessa, operando *ope legis* la sostituzione dei Consiglieri dimissionari. La modifica all'originaria impostazione veniva giustificata con il richiamo ad una nota di chiarimenti resa di recente dal Ministero dell'interno nel corso di una risposta ad una interpellanza parlamentare (seduta della Camera dei deputati n. 625 del 12/5/2005);

che, nell'ambito della predetta seduta, nulla veniva in effetti specificato in merito alla necessità o meno di sottoporre la delibera in surroga a votazione, considerata la possibilità di intervento ad opera del Commissario *ad acta* alla luce delle pronunce di incostituzionalità di alcune norme quando il Consiglio non provveda alla surroga;

che tanto la nota n. 15900/TU/OO/64 del 6/5/2005 del Ministro dell'interno quanto una recente pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, del 3/2/2005, n. 279, vanno nella direzione della necessità di sottoporre a votazione la delibera di surroga dei Consiglieri, soprattutto in vicende come la presente laddove sussistano cause di incompatibilità in capo ad un Consigliere comunale, già sollevate nell'ambito del Consiglio comunale;

che, se vi è da un lato l'innegabile diritto dei Consiglieri comunali subentranti di vedersi approvato l'atto di surroga al fine di poter svolgere il proprio mandato, alla luce dei risultati elettorali, vi è il diritto altrettanto tutelato costituzionalmente del Consiglio comunale già insediato di poter esercitare il suo mandato attraverso il voto, assumendosi la responsabilità degli esiti dello stesso laddove possa trattarsi di atto dovuto od obbligatorio, nel rispetto delle norme di legge che regolamentano la materia, ivi compresa quella inerente la incompatibilità dei Consiglieri comunali, *ex* art. 63 del decreto legislativo 267/2000;

che il Sindaco, a seguito dei risultati elettorali, aveva in carico una maggioranza di dodici Consiglieri in luogo degli otto della opposizione, e per scelta propria e non già per obbligo giuridico si è posto nelle condizioni di divenire minoranza in Consiglio comunale, per cui la situazione verificatasi non è dovuta all'applicazione della norma, ma ad una scelta dell'Amministrazione che intende porre rimedio negando il diritto di voto ai Consiglieri comunali,

l'interrogante chiede di conoscere come il Ministro in indirizzo ritenga che possa essere risolta la questione giuridica descritta in premessa ed in particolare se, alla luce delle circolari o note già emanate dal Ministero dell'interno o della pronuncia del Consiglio di Stato, in assenza di un dettato normativo chiaro, la delibera di surroga debba essere o meno sottoposta a votazione da parte del Consiglio comunale.

(4-09520)

(13 ottobre 2005)

Risposta. – Sulla questione giuridica sollevata dall'interrogante, prendendo spunto da vicende verificatesi nel Comune di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, si è espresso il Consiglio di Stato, in sede consultiva, il 13 luglio 2005, a seguito della richiesta formulata dal Ministero dell'Interno.

La surroga dei Consiglieri comunali subentranti a quelli divenuti Assessori, come è noto, ha comportato anche in passato rischi di sostanziale paralisi di alcuni Consigli comunali.

Per questo motivo l'interpretazione data dal Ministero dell'interno, alla normativa vigente in materia, è stata sempre basata sul fatto che il legislatore, così come ha ricollegato *ope legis*, senza bisogno di dimissioni, la cessazione dalla carica di consigliere alla semplice accettazione della nomina ad assessore, abbia, con la stessa norma, previsto altresì analogo automatismo per il «subentro» del primo dei non eletti, senza biso-

gno, cioè, di ricorrere all'ordinario procedimento di surroga che, non a caso, viene specificamente disciplinato nell'ambito della stessa norma che prevede le dimissioni dalla carica di consigliere.

Questo indirizzo ermeneutico, fondato essenzialmente sul carattere speciale della norma, è stato peraltro costantemente confortato anche dalla giurisprudenza amministrativa di primo grado.

Da tale linea, come ricordato anche dall'interrogante, si era discostata, con la sentenza n. 279 del 3 febbraio 2005, la V sezione del Consiglio di Stato.

In particolare, è stato ritenuto che «alla prima seduta possono validamente partecipare solo coloro che sono risultati eletti all'esito dello scrutinio e non già – seppure in via di surroga – coloro che non abbiano conseguito le preferenze richieste per entrare a comporre l'organo consiliare».

Come detto in premessa, questa pronuncia giurisdizionale del Consiglio di Stato ha indotto il Ministero dell'interno ad avvalersi della consulenza dello stesso consesso, al fine di assumere le decisioni più opportune.

La pronuncia consultiva del Consiglio di Stato adottata il 13 luglio 2005 e comunicata al Ministero dell'interno il successivo 26 luglio, conferma, nelle grandi linee, l'orientamento applicativo precedentemente seguito dall'Amministrazione.

Dal parere emerge, ai fini della individuazione della corretta procedura da applicare nell'ipotesi in cui gli assessori siano nominati tra i componenti del Consiglio, la distinzione tra Province e Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, e Province e Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Nel primo caso, i consiglieri surroganti non dovranno essere convocati per la seduta in cui si procede alla surroga, in quanto i medesimi entrano in carica, ai sensi del comma 4 dell'articolo 38 del TUEL (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), solo dopo l'adozione della delibera di surroga. Ciò, in quanto non vi è incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di assessore.

Nel secondo caso, invece, il regime delle incompatibilità svolge tutta la sua efficacia, per cui risulta necessario che il Consiglio proceda alla sostituzione del consigliere non appena questi sia nominato assessore.

A tal fine, il Consiglio provvederà a convocare anche i consiglieri subentranti alla prima seduta dell'organo assembleare per constatare la cessazione della qualità di consigliere dimesso e dichiarare il subentro del primo dei non eletti, previo, naturalmente, accertamento dei requisiti di legge.

Si informa, altresì, che il 13 settembre 2005 il Dipartimento affari interni e territoriali del Ministero dell'interno – Direzione centrale per le autonomie – ha provveduto ad inviare una circolare esplicativa ai Prefetti in merito al contenuto del parere del Consiglio di Stato, da diramare a tutte le amministrazioni locali.

Con riferimento, infine, al caso particolare ricordato nell'interrogazione, il Prefetto di Brindisi ha provveduto a trasmettere al Sindaco di S. Pietro Vernotico – unitamente agli altri Comuni della Provincia – il ci-

tato parere che dovrebbe risolvere – anche se si è ancora in attesa della decisione di merito – il contenzioso posto in atto con l'impugnazione, al TAR di Lecce, da parte dei Consiglieri di minoranza, della delibera di convalida dei Consiglieri subentranti a quelli nominati Assessori.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'Alì

(22 novembre 2005)

D'AMBROSIO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che il giorno 16 aprile 2005, a Pettoranello del Molise (Isernia), il presidente della regione Molise ed esponenti della sua parte politica hanno tenuto presso i locali della società Ittierre un incontro terminato, poi, con una cena tra amici. Secondo quanto riferito dalla stampa, l'evento rientrava in un'iniziativa più ampia, «Women's economics», che si concluderà a Milano nel prossimo marzo;

considerato che:

la scelta degli invitati ha seguito criteri ad avviso dell'interrogante non certo istituzionali;

il costo dell'evento è stato rilevante;

il costo dell'intera iniziativa sarà, ovviamente, molto maggiore;

si sarebbe utilizzato, sempre secondo quanto riferito dalla stampa, il contributo del Ministero del lavoro, oltre che della Presidenza della Giunta regionale,

si chiede di sapere:

se e quali garanzie e controlli siano previsti ed esercitati per evitare che le varie fasi di «Women's economics» possano avere esiti di turbativa elettorale;

se per l'iniziativa siano utilizzati contributi di privati e, in caso affermativo, se non si ritenga che gli stessi si configurino come finanziamento ai partiti o come contributo elettorale.

(4-08555)

(26 aprile 2005)

Risposta. – Come ricordato anche dall'interrogante, il 16 aprile 2005, si è svolta, a Pettoranello del Molise, presso i locali della società «Ittierre» la manifestazione regionale «Women's Economics» durante la quale sono state premiate 5 imprenditrici molisane in relazione all'elevata percentuale di donne al timone di aziende nella regione Molise rispetto alle altre regioni italiane.

Tale manifestazione risulta inserita nel quadro di una iniziativa più ampia a carattere nazionale, il «Women's Economics – Primo salone internazionale dell'economia e del lavoro femminili», che si svolgerà a Milano dall'8 al 15 marzo 2006.

Quanto agli aspetti sollevati dall'interrogante, sulla base degli elementi acquisiti dalla Prefettura di Isernia, si comunica che la Regione Molise ha effettivamente erogato un contributo finanziario a favore dell'Associazione «Women's Economics» finalizzato alla realizzazione della manifestazione del 16 aprile 2005.

L'importo dello stanziamento, come da delibera di Giunta Regionale n. 166/2005, integrata con successiva delibera n. 282/2005, è stato di euro 58.000,00 + Iva e il relativo pagamento è stato autorizzato a seguito di emissione di fattura da parte della citata Associazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'Alì

(22 novembre 2005)

DEMASI. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

secondo quanto appreso dalla stampa locale salernitana, con istanza del 30.06.05 venti Consiglieri comunali di Salerno hanno richiesto al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale di questa città la convocazione dell'Assemblea cittadina con ordine del giorno riguardante l'approvazione del Regolamento delle Circoscrizioni ai sensi dell'art. 39, comma 2 del decreto legislativo 267/00;

con istanza del 06.07.05 oltre un quinto dei Consiglieri comunali hanno richiesto, ai sensi del predetto articolo 39, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale la convocazione del Consiglio comunale con il seguente ordine del giorno: «Prospettive di sviluppo economico e ricadute occupazionali: quale ruolo e quali regole per l'Ente Comune e le SPA da esso controllate e/o partecipate nell'espletamento dei servizi e nell'assunzione del personale»;

il comma 5 dell'articolo 39 del suddetto decreto legislativo dispone che, in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto;

ad oggi, nonostante il consigliere Pierro, con nota protocollata in data 21.07.05, ed il consigliere Longo, con nota protocollata in data 22.07.05, abbiano già sottoposto alla attenzione del Prefetto le omissioni di legge precedentemente evidenziate, non si è ancora a conoscenza di alcun intervento di diffida al Presidente del Consiglio comunale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno verificare la fondatezza di quanto in premessa ed, eventualmente, sollecitare un intervento per competenza.

(4-09313)

(14 settembre 2005)

Risposta. – Si comunica preliminarmente che la questione sollevata dall'interrogante si è positivamente risolta in quanto il 29 settembre 2005 si è regolarmente riunito il Consiglio comunale di Salerno.

A tale convocazione si era arrivati a seguito dell'intervento del Prefetto di Salerno ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Testo unico in materia di Enti locali, ricordato dall'interrogante, prevede infatti, in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio comunale, previa diffida, la convocazione da parte del Prefetto.

In adempimento di tale disposizione di legge, il 29 luglio 2005 il Prefetto di Salerno, con apposita nota, indirizzata per conoscenza anche al Sindaco di Salerno, ha tempestivamente invitato il Presidente del Consiglio comunale a comunicare la data nella quale si sarebbe tenuto il Consiglio, qualora agli atti del Comune fossero risultati formalmente verificati i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 39 del decreto legislativo n. 267/2000.

Il successivo 5 agosto, il Sindaco comunicava di aver disposto per il 25 successivo la convocazione della Conferenza dei capigruppo, specificando che quest'ultima, come da Statuto e da Regolamento, avrebbe fissato la data di svolgimento del Consiglio comunale.

Preso atto di quanto comunicato dal Sindaco, il Prefetto, il giorno seguente, 6 agosto, diffidava Sindaco e Presidente del Consiglio comunale dal superare la data del 25 agosto 2005, precisando che – qualora, a quella data, la convocazione del Consiglio stesso non fosse risultata formalmente fissata – a ciò avrebbe provveduto il Prefetto «in via sostitutiva, ai sensi del richiamato art. 39».

Il 25 agosto, infine, il Sindaco ed il Presidente del Consiglio comunale comunicavano formalmente che «la Conferenza dei capigruppo, riunitasi in data odierna, ha deciso, a larga maggioranza, per la convocazione della già programmata seduta del Consiglio comunale per il 29 settembre p.v. ore 16,30».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(22 novembre 2005)

DE PETRIS. – *Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e della salute*. – Premesso che:

nel comune di Cassano Spinola (Alessandria) è attualmente in attività lo stabilimento industriale (amideria) dell'azienda francese Roquette Italia S.p.A., destinato alla lavorazione e trasformazione industriale del mais per un totale di oltre 2.000 tonnellate al giorno;

in tale stabilimento vengono effettuate lavorazioni del mais rivolte sia alla produzione di amidi e derivati destinati all'alimentazione umana ed animale che materie seconde destinate alla produzione di plastiche e altre componenti non alimentari;

il mais destinato alle produzioni non alimentari è soggetto ad un diverso regime di contributi nell'ambito della politica agricola comunitaria;

per quanto concerne i prodotti destinati all'alimentazione risulta attualmente vigente nel nostro Paese il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2000 che vieta l'introduzione sul territorio nazionale di quattro tipi di mais geneticamente modificato in quanto non sono state raggiunte sufficienti garanzie in materia di sicurezza alimentare;

allo stabilimento in questione giungono ingenti quantità di mais provenienti dall'estero per tramite della dogana di Chiasso;

sul territorio italiano al momento non è ammessa la coltivazione di mais geneticamente modificato in quanto nessuna varietà transgenica risulta iscritta al registro nazionale specifico,

si chiede di sapere:

se presso l'azienda sussista l'impianto per la produzione del sorbitolo (zucchero) utilizzato a scopo alimentare e non;

se non si ritenga necessario ed urgente verificare se presso lo stabilimento dell'azienda Roquette di Cassano Spinola l'utilizzazione del mais per prodotti alimentari e non alimentari avvenga nel rispetto delle destinazioni conseguenti all'applicazione dei diversi contributi comunitari per tale coltura;

se non si ritenga necessario ed urgente accertare se il mais lavorato presso lo stabilimento in questione rispetti la normativa nazionale in materia di organismi geneticamente modificati.

(4-05663)

(25 novembre 2003)

Risposta. – Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei ministri e sulla base degli elementi di competenza del Ministero della salute.

Il decreto del Presidente della Repubblica del 19 novembre 1997, n. 514, in materia di procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, e quindi anche del sorbitolo, stabilisce che l'autorizzazione sia rilasciata dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente, a seguito dell'istanza, corredata dalla documentazione, di cui all'articolo 1, comma 2.

L'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione deve provvedere alla vigilanza sull'impianto.

II settore degli organismi geneticamente modificati (OGM) è disciplinato da due regolamenti del Parlamento guropeo e del Consiglio, il regolamento (CE) 1829/2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, ed il regolamento (CE) 1830/2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati. Si fa presente, inoltre, che le partite di mais, all'importazione, per gli aspetti legati alla presenza di OGM, sono oggetto di controlli sistematici per la parte

documentale che accompagna la merce, e, a campione, per le verifiche analitiche.

A seguito dell'entrata in vigore dei suddetti regolamenti comunitari il Ministero della salute, in data 16 luglio 2004, ha diramato una nota agli organi deputati al controllo, nella quale veniva precisato che, in base al principio di supremazia del diritto comunitario sul diritto interno, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2000 citato dall'interrogante, non doveva ritenersi più applicabile.

Alla stessa conclusione è giunto il TAR del Lazio che, con la sentenza n. 14477 del 29 novembre 2004, ha annullato il citato decreto.

Si precisa che, relativamente agli accertamenti sul rispetto della normativa vigente in materia di OGM per il mais utilizzato nello stabilimento dell'azienda Roquette Italia Spa, questi rientrano nelle attività di controllo ufficiale che devono essere effettuate dalle Autorità territorialmente competenti.

Con il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 70, inoltre sono state previste le disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti comunitari richiamati in precedenza.

In merito a quanto in particolare richiesto nell'atto parlamentare in esame, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Alessandria ha comunicato quanto segue.

«La Roquette Italia è un'agroindustria chimico-alimentare in quanto trasforma il mais, sua unica materia prima, in una serie di prodotti destinati prevalentemente alle industrie alimentari, farmaceutiche e cartarie, quali l'amido, il glucosio, il destrosio, l'isoglucosio ed i suoi sali, l'isovitamina C. La materia prima è di provenienza prevalentemente italiana: in particolare, la società acquista e trasforma circa il 50 per cento del mais coltivato in Piemonte.

La Roquette Italia è insediata nel territorio di Cassano Spinola dal 1962, in area già allora definita industriale, e occupa oggi, direttamente, circa 500 dipendenti, ai quali va aggiunto l'indotto attivo, sia all'interno dello stabilimento che all'esterno.

La cifra d'affari fatturata nel 2004 ammonta a 330 milioni di euro, di cui il 60 per cento relativo ai prodotti destinati all'esportazione in Europa, Asia, America ed Africa.

Le maggiori industrie alimentari produttrici di caramelle, gelati, bibite, biscotti inseriscono massicciamente da sempre i prodotti Roquette nelle loro ricette, e analoga considerazione va ovviamente fatta per l'industria cartaria e per l'industria produttrice di antibiotici (penicillina, cefalosporina, eritromicina, ecc.), che utilizza il glucosio quale unica materia prima.

Gli accertamenti eseguiti dall'A.S.L. 22 di Novi Ligure, competente per territorio, hanno consentito di stabilire che la lavorazione media giornaliera di mais ammonta a circa 2.000 tonnellate.

Le clausole contrattuali attualmente applicate dall'Azienda prevedono esclusivamente l'acquisto di mais non geneticamente modificato, e le analisi della materia prima in arrivo vengono regolarmente effettuate sia dal-

l'Azienda – come previsto dal manuale di autocontrollo – sia dalla stessa A.S.L., con frequenza quadrimestrale, mediante campionatura dei silos di stoccaggio e contestuale richiesta di analisi al Laboratorio regionale dell'A.R.P.A..

La "Roquette Italia", nel 1999, è stata autorizzata dall'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) ad operare anche nel settore industriale, ai sensi dei Regolamenti europei CE/1973/2004 e 1586/97. Quest'ultimo Regolamento, peraltro, non prevede alcun contributo diretto per l'industria trasformatrice di mais a scopo non alimentare.

L'Azienda è stata, inoltre, autorizzata dall'AGEA ad operare, in regime di equivalenza con la casa madre francese "Roquette Frères S.A.", per la produzione di Sorbitolo. Tuttavia, a Cassano Spinola non è in funzione alcun impianto per la produzione di Sorbitolo, che in Italia viene solo commercializzato.

Il rispetto delle procedure previste dai Regolamenti europei relative all'acquisto del mais, alla gestione dell'equivalenza e alla vendita dei prodotti finiti viene controllato dalla stessa AGEA su delega del Ministero delle politiche agricole e forestali. L'Azienda è, inoltre, regolarmente soggetta ai controlli dell'Agenzia delle Dogane e della Corte dei Conti Europea, per quanto di rispettiva competenza».

La competente Prefettura ha trasmesso un rapporto informativo, relativo al sopralluogo effettuato. presso il suddetto stabilimento industriale dagli organi competenti dell'A.S.L. n. 22 di Novi Ligure, che si ritiene opportuno mettere a disposizione dell'interrogante.

Il Sottosegretario di Stato per la salute
CURSI

(28 novembre 2005)

FABRIS. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che, secondo quanto appreso dalla stampa, la liberalizzazione dei servizi di terra e i meccanismi di competizione innescati tra le società di *handling* dell'aeroporto «Marco Polo» di Venezia, a seguito del fallimento della Compagnia Volare, starebbero provocando consistenti esuberi del personale, nonostante l'aeroporto «Marco Polo» di Venezia risulti essere uno dei primi scali in Italia per incremento del traffico aereo;

che, in particolare, secondo è dato apprendere dall'interrogante, a fronte delle numerose richieste di licenziamento che hanno colpito in questi giorni i lavoratori della S.A.VE (Società Aeroporti di Venezia) e della Linea Sole si pongono dei dati diffusi in questi giorni dalla stessa S.A.VE che indicano una crescita dei 13% dei traffici aeroportuali nel corso del 2004, con un movimento complessivo di 92.266 aerei e di 6,7 milioni di passeggeri;

che tale situazione rischia di compromettere non solo i diritti dei lavoratori e delle loro famiglie, ma anche la qualità dei servizi aeroportuali in quella che rappresenta una delle principali porte di accesso alla città di Venezia e alla Regione del Veneto;

che numerosissimi utenti dei voli operanti sullo scalo dell'aeroporto «Marco Polo»di Venezia sono già costretti quotidianamente ad affrontare una situazione, soprattutto in termini di tempi e di costi, oggettivamente non facile, senza che peraltro sia dato alcun tipo di informazione in merito al ritardo o alla cancellazione dei voli;

che la situazione che ne deriva risulta essere ulteriormente aggravata dal fatto che il numero dei voli gestiti dalle compagnie operanti sul citato scalo non riescono a soddisfare in modo pieno l'utenza sia dal punto di vista della copertura oraria sia dal punto di vista dell'effettiva frequenza;

considerato:

che nel corso del 2004 si sono registrate profonde trasformazioni nell'azionariato della S.A.VE. In gennaio la Giunta comunale di Venezia ha autorizzato il Sindaco ad esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni detenute dall'Autorità Portuale di Venezia, a parità di condizioni rispetto a quelle offerte da URVAIT Service S.r.l.. La Giunta inoltre aveva imputato a bilancio una somma pari a 5,8 milioni di euro, sufficiente per esercitare il diritto di prelazione sull'intero ammontare delle azioni in mano all'Autorità Portuale di Venezia. Secondo il Comune di Venezia, questa operazione rispondeva alla necessità di tutelare gli interessi della collettività nella gestione di una delle più importanti strutture del Veneto. Lo scorso giugno, poi, la Provincia di Padova aveva avviato le operazioni per la vendita delle oltre 200.000 azioni da essa detenute nel capitale della S.A.VE;

che allo stato attuale la compagine azionaria della S.A.VE vede una presenza del pubblico pari al 67%, mentre la quota in mano a soggetti privati assomma al 33%;

che il bilancio di esercizio 2003 della S.A.VE si è chiuso con un incremento del valore della produzione pari al 26% rispetto all'esercizio precedente;

che sino al 2003 la società godeva di una buona solidità, come dimostrato dalla crescita del margine operativo lordo (+73%), dato che fotografa i risultati della gestione caratteristica,

si chiede di sapere:

se e quali provvedimenti saranno assunti dal Governo per superare l'attuale crisi occupazionale dell'aeroporto «Marco Polo di Venezia»;

come valuti il Governo l'ipotesi di un eventuale commissariamento di tale infrastruttura;

se il peggioramento delle condizioni gestionali di detto aeroporto possa ricondursi a improvvide strategie societarie e aziendali perseguite dalla classe dirigente della S.A.VE ovvero ai profondi cambiamenti che nel corso del 2004 hanno investito la compagine azionaria di tale società,

considerato che nel corso del 2003 i dati di bilancio dimostravano la buona solidità dell'azienda;

se lo stato di crisi occupazionale della S.A.VE possa dipendere unicamente dal fallimento della compagnia aerea Volare e, nel caso, se e quali provvedimenti saranno adottati a tutela dei lavoratori;

se e quali provvedimenti saranno assunti dal Governo per dare attuazione alle direttive comunitarie in materia di trasporto aereo senza ledere i diritti dei lavoratori;

se e quali misure, nel rispetto delle direttive comunitarie in materia di liberalizzazione del trasporto aereo, il Ministro in indirizzo intenda attuare al fine di consentire, se non l'eliminazione, almeno la diminuzione dei disagi quotidianamente subiti dagli utenti in transito per l'aeroporto «Marco Polo di Venezia»;

se rientri fra gli intendimenti del Ministro in indirizzo porre in essere tutti gli atti di sua competenza al fine di garantire la qualità dei servizi aeroportuali di tale aeroporto.

(4-08161)

(16 febbraio 2005)

Risposta. – In merito alle problematiche rilevate con l'atto ispettivo cui si risponde, nel quale si evidenzia lo stato di crisi occupazionale della SAVE e si chiede l'attuazione di misure volte alla diminuzione dei disagi quotidianamente subiti dagli utenti in transito per l'aeroporto Marco Polo di Venezia, sono stati richiesti elementi di informazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile il quale fa conoscere quanto segue. Nella proposizione dei fatti, parrebbe essersi ingenerato un equivoco relativamente all'imputazione delle responsabilità tra la società di gestione aeroportuale SAVE e la diversa società SAV, che è invece uno dei tre *handler* oggi operativi presso lo scalo veneziano e della quale la società di gestione non detiene nemmeno una quota di minoranza.

Analogo distinguo, aggiunge ENAC, va fatto tra la citata società SA VE e la Linea Aeroportuale Sole, anch'essa operante sull'aeroporto «Marco Polo» di Venezia, che non ha alcuna connessione con la citata società di gestione.

L'Ente inoltre fa conoscere che la questione relativa alla mobilitazione dei lavoratori dell'aeroporto ed in particolare di quelli della società SAV è connessa a una vertenza sindacale prolungata nel tempo la quale ha avuto epilogo il 31 marzo 2005 presso la sede della Provincia di Venezia.

In tal sede, infatti, è stato siglato un accordo tra la predetta SAV ed i sindacati CGIL, CISL, UIL e UGL attraverso il quale sono stati mantenuti la qualità e il livello occupazionale attraverso l'introduzione del cosiddetto «strumento della solidarietà» così come definito dall'art. 5, comma 5, della legge 236/1993.

L'ENAC fa presente che l'applicazione del suddetto contratto a far data dal 4 aprile 2005, avrà una vigenza di due anni e prevede la riduzione

di cinque ore settimanali rispetto all'orario effettivamente applicato in azienda che, a sua volta, sarà proporzionalmente ridotto in relazione all'orario effettivamente svolto dai lavoratori.

Tale accordo segna l'ipotesi di ripresa del rilancio occupazionale dei dipendenti della citata società di *handling*.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
TASSONE

(22 novembre 2005)

FALCIER, CARRARA, ARCHIUTTI, DE RIGO, FAVARO, GUASTI, PASINATO, MANFREDI, SAMBIN, SCARABOSIO, TREDESE, RIZZI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

i comuni d'Italia, e per quanto a conoscenza tutti i comuni del Veneto, hanno ricevuto una comunicazione con la quale il Ministero dell'interno ha fatto conoscere i dati relativi al gettito definitivo derivante dall'addizionale sui consumi dell'energia elettrica ed i relativi conguagli negativi rispetto ai trasferimenti già effettuati;

i trasferimenti già comunicati relativamente agli anni 2000-2003 sono stati dai comuni ovviamente previsti in bilancio, impegnati e spesi, anche per l'assenza della necessaria precisazione che si trattava di somme erogate a titolo di acconto e soggette, quindi, a conguaglio;

risulta che a seguito dell'elaborazione dei dati effettuata dall'Agenzia delle Dogane è emerso che occorre procedere ad una rideterminazione dell'assegnazione ai comuni e che tutti i comuni del Veneto risultano debitori complessivamente di 35.534.992 euro,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda:

far conoscere il metodo e le procedure adottate per il calcolo e la definizione sia degli importi provvisori sia di quelli ritenuti definitivi;

disporre il congelamento del debito previsto e sospendere ogni forma di detrazione unilaterale e non concordata con l'associazione dei comuni per quanto riguarda il presunto debito pregresso;

prevedere, dopo le opportune verifiche, e per quanto sarà definito e concordato, la possibilità di una rateizzazione del debito.

(4-08467)

(6 aprile 2005)

RISPOSTA. – L'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, ha riformato la disciplina delle addizionali sui consumi di energia elettrica, attribuendo ai comuni la quota di addizionale relativa ai consumi delle utenze abitative ed alle Province la quota di addizionale relativa ai consumi delle utenze diverse (commerciali, industriali, eccetera).

Lo stesso articolo 10, al comma 11, ha stabilito che i trasferimenti erariali ai comuni fossero variati in diminuzione o in aumento, in misura

pari alla somma del maggiore o minore gettito derivante dalla revisione delle addizionali indicate.

Tale conguaglio è stato operato, per gli anni dal 2000 al 2002, sulla base di dati stimati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Quest'ultimo Dicastero, nel corso del 2004, ha proceduto a una verifica dei dati elaborati, dalla quale è risultato uno scostamento tra gli importi provvisoriamente attribuiti e quelli effettivamente spettanti, con la conseguente necessità, eccetto che per un limitato numero di casi, di disporre recuperi di somme a carico di numerosi comuni.

Pertanto, sulla base dei nuovi dati questa Amministrazione ha provveduto a rideterminare la quota annuale di aumento/detrazione dei trasferimenti ed i relativi conguagli per gli anni pregressi.

Il calcolo delle somme da recuperare e la relativa nota metodologica sono pubblicati sul sito del Ministero dell'interno, nella sezione della finanza locale, alle voci specifiche corrispondenti ai dettagli delle spettanze degli enti locali per l'anno 2005.

Quanto alle modalità di recupero delle somme, la questione è stata affrontata dal Governo con il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 31 maggio 2005, n. 88, recante disposizioni in materia di enti locali.

Al fine di attenuare gli effetti negativi che il recupero del credito può avere sui bilanci degli enti locali, l'articolo 2 della citata legge ha, infatti, previsto che «il recupero a valere sui trasferimenti erariali delle maggiori somme corrisposte in via presuntiva ai comuni dal Ministero dell'interno per gli anni 2004 e precedenti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è effettuato a decorrere dall'anno 2005, per cinque esercizi finanziari e per otto esercizi finanziari per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(22 novembre 2005)

FASOLINO. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 377 del 18 dicembre 2003, ha decretato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 62, della legge 28 dicembre 2001, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 17 e 118 della Costituzione, dalla Regione Campania;

l'infondatezza della questione posta all'attenzione della Corte si basa principalmente ed esclusivamente sul ripristino di una causa di incompatibilità, relativa alle elezioni degli Enti Locali, che non va ad incidere, come erroneamente sostiene la Regione ricorrente, la Campania, «nelle materie relative allo sviluppo del territorio», ma sul regime dell'elettorato passivo nelle elezioni amministrative, rientrando così nell'ambito

della legislazione elettorale di comuni, Province e Città metropolitane, che l'art. 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione attribuisce alla competenza statale esclusiva;

considerato che:

a seguito delle citate considerazioni le cariche di sindaco, presidente della Provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale risultano palesemente incompatibili con lo svolgimento di funzioni di amministrazione di società di capitale a partecipazione mista;

la quasi totalità degli amministratori non si sono ancora dimessi dagli incarichi che ricoprono nelle società che gestiscono la programmazione negoziata (Patti territoriali, Contratti d'Area) in provincia di Salerno,

si chiede di sapere se e quali iniziative si intenda adottare al riguardo ed in quali tempi, al fine di dare effettiva e concreta applicazione alla sentenza n. 377 del 18 dicembre 2003 della Corte Costituzionale.

(4-08522)

(19 aprile 2005)

Risposta. – A norma del vigente ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricade nella competenza piena dei Consigli comunali ogni giudizio sulla sussistenza delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei propri componenti.

Quanto allo specifico episodio lamentato dall'interrogante, da accertamenti disposti dalla Prefettura di Salerno risulta che i sindaci dei comuni di Pagani, Palomonte e Sant'Egidio del Monte Albino hanno rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione rivestita in società di gestione dei patti territoriali.

Si soggiunge, peraltro, che nel corso della discussione parlamentare per la conversione del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», il Parlamento ha introdotto una disposizione (articolo 14-*decies*) che circoscrive la cusa di incompatibilità all'ipotesi in cui nella società amministrata «vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune (...)».

Il decreto-legge n. 115 del 2005 è stato convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2005).

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'Alì

(22 novembre 2005)

FILIPPELLI, FABRIS. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che Alleanza Studentesca, il sindacato degli studenti di Popolari-UDEUR, non è stato ammesso all'interno del Forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative;

considerato che tale fatto appare agli interroganti di particolare gravità,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per i quali si sia verificata l'esclusione di Alleanza Studentesca, il sindacato dei Popolari-UDEUR, dal Forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative;

se e quali provvedimenti intenda adottare il Governo per promuovere le politiche giovanili;

quali siano i motivi per i quali ad oggi non sia stato ancora reso operativo il Forum Nazionale dei Giovani.

(4-09233)

(29 luglio 2005)

Risposta. – Si risponde alla interrogazione parlamentare con la quale gli interroganti chiedono i motivi per i quali il sindacato degli studenti di Popolari-UDEUR non è stato ammesso al Forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative.

Al riguardo si fa presente che l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 105, nell'integrare con l'articolo 5-*bis* il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 587, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, ha previsto, tra l'altro, l'istituzione del «Forum nazionale delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative» quale luogo di incontro e di consultazione tra questa Amministrazione e rappresentanze del mondo studentesco.

In prima attuazione della citata norma, il decreto ministeriale 11 luglio 2002, n. 79, ha istituito il Forum e ne ha disciplinato il primo funzionamento: composizione, sede, modalità e tempi delle riunioni, funzioni e compiti.

Tale decreto istitutivo prevede che partecipino al Forum le Associazioni studentesche che, per la loro rilevanza numerica e a seguito di accordi, sottoscritti con le associazioni stesse, siano state riconosciute come maggiormente rappresentative. Le associazioni individuate sono: Alternativa studentesca, Azione studentesca, Confederazione degli studenti, Gioventù studentesca, Liste per la libertà della scuola, Movimento studenti di azione cattolica, Movimento studenti cattolici, Studenti.net, Unione degli studenti.

L'integrazione del Forum con altre associazioni, oltre a quelle riconosciute nel decreto istitutivo, è soggetta all'emanazione di un regolamento che determini i requisiti di ammissione e di partecipazione.

A tale riguardo è stato prediposto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante ulteriori modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 e successive modifiche, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 20 novembre 2003.

Lo schema di regolamento è stato sottoposto dal Consiglio dei ministri alla Conferenza Stato-Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, che ha reso il proprio parere nella seduta del 30 giugno 2005. Successivamente, il Ministero ha inviato lo schema stesso al Consiglio dei ministri per l'adozione della deliberazione definitiva.

Alla luce di quanto su esposto e in attesa dell'emanazione del regolamento che consenta l'ammissione al Forum di altre Associazioni la Direzione generale per lo studente, in data 13 settembre 2005, ha comunicato al Coordinamento nazionale alleanza studentesca che la richiesta di ammissione, in qualità di osservatore «sarà posta all'ordine del giorno della seduta del Forum del 21 settembre 2005». In tale seduta, le associazioni presenti hanno rinviato la decisione al successivo incontro.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca
APREA

(15 novembre 2005)

FLORINO. – *Ai Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che il comune di Forio d'Ischia (Napoli), incastonato nell'isola una volta verde, sempre più cementificato con il silenzio-assenso degli Amministratori che si sono alternati nel corso degli anni, manifesta, a parere dell'interrogante, il totale dispregio delle leggi dello Stato e delle proprie ordinanze emesse;

che il Palazzo Covatta, sito nel comune suindicato, alla via Torrione 42 – già conosciuto come Palazzo Caruso, risalente al XVIII secolo –, è stato «dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089» e «sottoposto» a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa, per decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali il 9 settembre 1985;

che, nel 1986, di fronte alla parte del Palazzo Covatta esposta sul lungomare, iniziò la realizzazione abusiva di una palazzina di più piani che è andata a coprire parzialmente la facciata dello storico palazzo violando le più elementari norme del rispetto artistico, architettonico e paesaggistico. Il proprietario di tale manufatto abusivo risultava essere allora Vito Del Deo di Forio. Per segnalare tale abuso il commendatore Raffaele Covatta – uno dei comproprietari del palazzo – scrisse alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Napoli il 3 aprile 1986 e sporse regolare denuncia al Comando dei Carabinieri di Forio – congiuntamente con il dr. Giovanni Amalfitano, anch'egli comproprietario – il 7 luglio dello stesso anno;

che il 15 ottobre 1991 il commendatore Covatta denunciò alla Soprintendenza di Napoli e alla Pretura di Ischia che si era verificato un nuovo tentativo di innalzamento della costruzione abusiva prospiciente il Palazzo Covatta. Il 7 dicembre 1991 la Polizia Municipale di Forio

pose sotto sequestro il cantiere e diede comunicazione di notizia di reato alla Procura di Napoli;

che il 12 settembre 1992 il commendatore Covatta ed il dr. Amalfitano denunciarono alla Soprintendenza di Napoli, al Sindaco di Forio e alla Pretura di Ischia nuove violazioni delle norme edilizie da parte dei proprietari del palazzo prospiciente il Palazzo Covatta;

che nella notte fra il 20 ed il 21 giugno 1996 venne ripresa la costruzione abusiva innalzando un nuovo muro al di sopra del solaio della palazzina. Il 21 giugno 1996 il commendatore Covatta denunciò, a mezzo telegramma, il fatto alla Soprintendenza di Napoli e alla Tenenza dei Carabinieri di Ischia e, telefonicamente, al comune di Forio che, però, non intervenne a bloccare la violazione dei sigilli di sequestro; in data 9 luglio venne informato anche il Ministero dei beni culturali ed ambientali;

che il 10 febbraio 1998 con ordinanza n. 117 il comune di Forio d'Ischia ingiunse a Pietro Paolo Del Deo, figlio del fu Vito, di demolire entro 90 giorni parte della costruzione abusiva;

che il 10 giugno 1998 Pietro Paolo Del Deo presentò ricorso al TAR della Campania contro l'ordinanza n. 117 del 10/2/1998 del comune di Forio;

che dopo tale atto non vi sono stati ulteriori risvolti riguardanti la vicenda. La costruzione abusiva è ancora li, il muro da demolire è ancora in piedi;

che dai fatti e/o misfatti in premessa emerge, a parere dell'interrogante, uno spaccato di violenza istituzionale del comune di Forio d'Ischia ed una serie di omissioni di tali organi preposti alla salvaguardia e alla tutela culturale ed ambientale,

l'interrogante chiede di conoscere:

se risultino i motivi che hanno indotto gli Amministratori del comune di Forio d'Ischia a non ottemperare alla tutela di Palazzo Covatta e dell'ambiente circostante;

se risultino i motivi che ad oggi non hanno consentito la demolizione delle opere abusive;

se non si intenda accertare tutte le responsabilità, ivi comprese quelle penali, che chiaramente sono riscontrabili negli atti, e promuovere tutte le iniziative per indurre l'attuale Amministrazione del comune di Forio d'Ischia a ripristinare lo stato dei luoghi.

(4-08814)

(31 maggio 2005)

Risposta. – La materia delle demolizioni abusive non rientra nelle competenze del Ministero dell'interno soprattutto dopo che la Corte costituzionale, nel sancire, con sentenza n. 196 del luglio 2004, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 49-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, che aveva conferito al Prefetto le funzioni di organo istituzionalmente deputato a disporre l'ab-

battimento delle opere abusive, ha ribadito che tale attività è propria degli enti locali.

Ciò premesso riguardo ai fatti specifici segnalati dall'interrogante, la Prefettura di Napoli, acquisite informazioni dal Comando provinciale dei Carabinieri, ha riferito che il Comune di Forio di Ischia non ha eseguito l'ordinanza n. 117 del 10 febbraio 1998 che disponeva l'abbattimento delle opere abusive realizzate dal proprietario dell'immobile prospiciente Palazzo Covatta, poiché le controversie legali sorte davanti al giudice amministrativo e davanti a quello ordinario sono tuttora pendenti.

I manufatti, inoltre, sono stati sottoposti a provvedimenti di sequestro adottati sin dal 1991 dai militari della Compagnia dei Carabinieri di Ischia e dal personale della locale Polizia municipale; successivamente tali opere sono state dissequestrate dal Tribunale di Napoli - Sezione di Ischia il 31 dicembre 2002.

Si rappresenta, inoltre, che la proprietà dell'immobile abusivo ha presentato istanza per la sanatoria degli illeciti edilizi perpetrati al Comune di Forio che deve essere ancora valutata dalla Commissione edilizia.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'Alì

(22 novembre 2005)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso:

che la località di S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli) era una volta un'amena oasi di verde, oggi deturpata da un selvaggio abusivismo;

che presso il locale campo da tennis, denominato «Tennis Club», chiuso da qualche anno e situato in via M. Falconi, in un'area dove non è possibile modificare lo stato dei luoghi, si è dato mano ad una serie di interventi e a colate di cemento che ne hanno alterato il luogo ed il paesaggio;

che da piccole strutture in muratura e lamiera preesistenti d'incanto è sorta una grande struttura, con più cemento e meno verde,

si chiede di conoscere quali siano i motivi che hanno indotto l'Amministrazione comunale di S. Sebastiano al Vesuvio ad ignorare l'abuso realizzato ed omettere gli adempimenti di legge.

(4-08860)

(15 giugno 2005)

Risposta. – La Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico di Napoli e Provincia ha comunicato che, nell'area di S. Sebastiano al Vesuvio richiamata nel documento parlamentare, risultano effettuati solo interventi di manutenzione ordinaria di opere preesistenti come risulta dal verbale del sopralluogo effettuato il 26 luglio 2005 dal funzionario di zona della Sovrintendenza, unitamente al Comandante della locale Polizia municipale e

ad un tecnico comunale, al fine di verificare quanto denunciato dall'interrogante.

Si soggiunge che l'Amministrazione comunale di San Sebastiano al Vesuvio ha precisato che le opere in corso di realizzazione sono conformi sia allo strumento urbanistico vigente che alle norme del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'Alì

(22 novembre 2005)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso:

che dal quotidiano «Il Roma», a pagina 11 dell'inserto «Il Giornale di Napoli», si apprende che l'Assessore comunale con delega all'ambiente del Comune di Casalnuovo (Napoli), sig. Pietro Feliciello, è stato arrestato dagli agenti della polizia stradale di Arezzo-Battifolle per il possesso di 300 grammi di cocaina purissima nascosta sotto il pannello della ruota di scorta;

che la vettura su cui viaggiava insieme al figlio è di proprietà di un Consigliere comunale della stessa giunta;

che la gravità dell'episodio dimostra chiaramente, a giudizio dell'interrogante, la fragilità morale di centinaia tra assessori e consiglieri comunali, eletti nelle assemblee dei comuni dell'*hinterland* napoletano;

che la dilagante immoralità, illegalità e collusione con clan camorristici di interi esecutivi è ampiamente provata dallo scioglimento di decine di comuni e dalle commissioni di accesso, ad oggi operanti in diversi altri comuni;

che un rappresentante della giunta con la carica di assessore e deleghe rilevanti arrestato in flagrante mina la stabilità della stessa Amministrazione di Casalnuovo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda disporre tutte le verifiche previste dalla normativa antimafia nei confronti dei rappresentanti politici dell'esecutivo e dei consiglieri comunali del Comune di Casalnuovo in Napoli.

(4-09071)

(13 luglio 2005)

Risposta. – A seguito dell'episodio richiamato dall'interrogante, che ha visto coinvolto l'Assessore comunale all'ambiente del Comune di Casalnuovo (Napoli), si fa presente che la Prefettura di Napoli ha interessato il locale Comando provinciale dei Carabinieri al fine di disporre mirati accertamenti in merito ad eventuali collegamenti della vicenda giudiziaria in questione con le condotte amministrative del citato esponente di quella Amministrazione comunale.

Tali accertamenti sono rivolti, in particolare, a verificare la sussistenza di eventuali effetti pregiudizievoli al buon andamento della pubblica amministrazione e, più in generale, di possibili profili di interferenza criminale e compromissione di quegli organi elettivi, in modo da consentire anche la valutazione per l'attivazione dei poteri di accesso previsti dal decreto-legge n. 629 del 1982.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'Alì

(22 novembre 2005)

FORMISANO, DONADI. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

molte piccole attività produttive legate alla pesca lottano da anni per tentare di sopravvivere al sempre più incipiente peso dei costi di gestione;

il settore della pesca vede poi un drammatico declino dato dalla concorrenza di flotte straniere nei nostri mari che non rispettano i fermi biologici e spesso operano ai limiti delle nostre acque territoriali;

i nostri pescatori siciliani, poi, sono spesso tra i primi a intervenire nell'avvistamento o nel soccorso delle barche di immigrati alla deriva, soprattutto la flotta di pescatori di Lampedusa;

la flotta peschereccia di Lampedusa da sempre deve pagare il carburante per la pesca a prezzi di molto superiori a quelli praticati agli altri pescatori che si riforniscono in Sicilia o altrove;

attualmente, nell'unico deposito costiero dell'isola il prezzo del carburante per la pesca è di 0,5088 centesimi di euro al litro, mentre nei distributori di Sciacca e Licata è di 0,39 centesimi di euro al litro;

le imprese isolane si rendono conto che ad incidere sul prezzo ci sono fattori quali il trasporto del carburante sull'isola e l'attuale congiuntura che ha fatto innalzare il prezzo del petrolio, ma molte imprese rischiano il collasso,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire affinché le imprese di pesca di Lampedusa vengano messe nella condizione di poter sopravvivere come le altre flotte di pescatori siciliani, usufruendo di una sovvenzione, magari da inserire nella prossima legge finanziaria, che permetta una equiparazione dei prezzi a quelli normalmente praticati e sentendosi così finalmente italiani come tutti gli altri.

(4-09444)

(29 settembre 2005)

Risposta. – Con riferimento a quanto rappresentato nell'interrogazione 4-09444, si rappresenta che l'Amministrazione è consapevole che l'aumento del costo del gasolio ha inciso ed incide profondamente sull'in-

tero settore della pesca con ripercussioni sul reddito delle imprese che esercitano la pesca professionale e sul livello occupazionale dei marittimi imbarcati a bordo delle navi da pesca.

Al fine di fronteggiare tale emergenza, sono state poste in essere misure compensative e sgravi sugli oneri sociali e fiscali.

Si tratta di compensazioni finanziarie concesse in funzione della potenza motore del peschereccio e di sgravi fiscali e previdenziali sugli oneri sociali a favore delle imprese alieutiche.

Tali agevolazioni, previste dall'art. 11 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388 (trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari), sono state prorogate per l'anno 2005 dalla legge finanziaria 2005 così come per il 2006 è contemplata l'ulteriore estensione dei benefici nel disegno di legge legge-finanziaria 2006.

Inoltre, nell'ambito del Regolamento CE 1860/04 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* con il decreto del 9 marzo 2005 ed il successivo decreto attuativo del 18 aprile 2005 è stato attivato a favore di tutte le imprese di pesca marittima il beneficio stesso, a parziale ristoro dell'aumento dei costi di produzione.

A fronte dello stato di crisi del settore, l'azione dei Ministri dei singoli Stati membri e la mobilitazione dell'associazione dei pescatori a livello europeo hanno indotto il Commissario competente per la pesca Borg a prendere in considerazione talune proposte di intervento che sono state avanzate proprio per fronteggiare il problema dell'aumento del costo del gasolio.

Le soluzioni prospettate sono dirette non solo a dare immediato sollievo alle imprese di pesca, ma anche ad affrontare in modo adeguato un problema che, dall'emergenza iniziale, ha ormai assunto caratteristiche di crisi strutturale.

Tra queste ipotesi si segnalano la possibile modifica dei massimali degli aiuti *de minimis* per la pesca e la definizione, nell'ambito degli strumenti indicati dal Regolamento CE 2792/99, di un fermo temporaneo collegato a fenomeni di tipo economico come nel caso di specie del caro gasolio, rispetto al quale anche le Regioni con il Ministero delle politiche agricole e forestali sono chiamate ad ogni possibile sforzo nel reperimento delle necessarie risose finanziarie.

Infine, si assicura e conferma l'impegno del Governo italiano a continuare a sostenere in ambito comunitario le ragioni della nostra gente di mare in questa difficile congiuntura.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(16 novembre 2005)

GABURRO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che:

le graduatorie d'istituto per il triennio 2004/2007 sono state pubblicate ben oltre l'inizio dell'anno scolastico in corso (in alcune province addirittura a fine febbraio 2005);

tutto ciò, oltre ad avere un impatto negativo sulla continuità didattica (diversi cambi di docenti in pieno secondo quadrimestre), ha arrecato un danno ai docenti «aventi diritto» ad una supplenza, i quali potrebbero aver maturato un punteggio inferiore rispetto a chi occupava la cattedra «fino alla nomina dell'avente diritto»,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno emanare un provvedimento, a correzione dell'evidente stortura, che assegni ulteriore punteggio a tutti i supplenti nominati in qualità di «aventi diritto», indipendentemente dalla data di inizio del contratto.

(4-08965)

(30 giugno 2005)

Risposta. – Si risponde alla interrogazione parlamentare con la quale l'interrogante chiede che agli aventi titolo a supplenza, per l'anno scolastico 2004-2005, venga riconosciuto un punteggio che prescinda dalla data dell'inizio del contratto in quanto «le graduatorie d'istituto, per il triennio 2004-2007 sono state pubblicate ben oltre l'inizio dell'anno scolastico in corso».

Al riguardo si fa presente preliminarmente che il personale docente inserito nelle graduatorie permanenti ha la possibilità di presentare domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto della propria e di altra provincia. Ciò determina una forte interrelazione tra le varie Province per le attività di elaborazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di I fascia e per relativi tempi di attuazione.

Dette operazioni, comunque, non interferiscono in alcun modo con l'attribuzione delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche in base allo scorrimento delle graduatorie permanenti.

Per la gestione da parte dei capi d'istituto delle supplenze che si rendano necessarie in periodi dell'anno in cui eventualmente non risultano ancora predisposte le relative aggiornatee graduatorie di reclutamento, è prevista dall'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la specifica tipologia di contratto «in attesa dell'avente diritto».

In tal caso, l'attribuzione avviene sulla scorta di graduatorie previgenti tramite contratti a carattere provvisorio, in attesa dell'individuazione dell'avente titolo.

Occorre far presente, inoltre, che la normativa vigente in materia di supplenze, decreto 25 maggio 2000, n. 201, recante il regolamento sulle supplenze temporanee, non prevede alcun tipo di retrodatazione; le relative tabelle di valutazione dei titoli prendono in considerazione il servizio prestato a partire dalla stipula del contratto e dalla effettiva presa di servizio.

In particolare, le note al punto *e)* titoli di servizio della tabella di valutazione dei titoli per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto, allegata al succitato decreto, specificano che il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto per i quali vi sia stata retribuzione anche ridotta.

Si fa comunque presente che in sede di modifiche al Regolamento supplenze del personale docente, già in avanzata fase di elaborazione, questa Amministrazione sta valutando la praticabilità di soluzioni atte a ridurre e contenere il periodo in cui nelle scuole possano persistere contratti di carattere provvisorio «in attesa dell'avente titolo».

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca
APREA

(15 novembre 2005)

IOVENE. – *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che il 3 e 4 aprile 2005 si sono svolte le elezioni regionali, comunali e provinciali;

che in occasione delle tornate elettorali da sempre le Ferrovie dello Stato prima e Trenitalia poi hanno disposto una serie di riduzioni per chi si reca a votare;

che anche in questa occasione Trenitalia ha disposto uno sconto del 60% sulla tariffa base ed un periodo di utilizzazione di venti giorni, che è comunque inferiore rispetto al periodo previsto nel passato e a quello previsto per i residenti all'estero;

che chi avesse voluto utilizzare questa riduzione per adempiere al proprio diritto/dovere di voto sarebbe dovuto partire, quindi, non prima del 26 marzo 2005, giorno precedente alla Pasqua;

che essendo stato questo un periodo non solo di elezioni, ma anche di vacanze pasquali, migliaia di studenti e di lavoratori fuori sede che, approfittando delle festività pasquali, desiderassero passare qualche giorno in famiglia ed esercitare il loro dovere di cittadini/elettori hanno dovuto, per usufruire della tariffa scontata, partire a ridosso della Pasqua, e cioè il 26 marzo;

considerato:

che, per esempio, le scuole e le università sono rimaste chiuse dal 23 marzo 2005;

che chi ha deciso di partire prima del 26 marzo non ha potuto usufruire delle riduzioni neanche per il ritorno ai luoghi di lavoro o di studio,

si chiede di sapere se risulti per quale motivo si sia ridotto il periodo di utilizzazione delle tariffe agevolate e se non sarebbe stato opportuno correggere per queste, e se non si ritenga opportuno correggere altresì per le future occasioni elettorali, sulla base delle festività previste in calendario, il periodo in cui poter usufruire delle agevolazioni, al fine di in-

coraggiare e permettere effettivamente la partecipazione elettorale anche a coloro i quali sono costretti a lavorare e studiare lontano dalla propria città o dal proprio comune.

(4-08433)

(5 aprile 2005)

Risposta. – Va premesso, innanzitutto, che le agevolazioni di viaggio in favore degli elettori, attualmente fissate al 60 per cento sulla tariffa ordinaria, sono stabilite dalla legge 26 maggio 1969, n. 241, e successive modifiche.

Tutti gli altri aspetti, concernenti tra l'altro le modalità di rilascio e di utilizzazione dei biglietti, sono disciplinati da un rapporto convenzionale tra Trenitalia e il Ministero dell'interno, in base a specifiche esigenze tecniche e organizzative.

L'attuale convenzione – vigente anche per le passate elezioni regionali, comunali e provinciali – ha durata triennale, dal 1º gennaio 2003 al 31 gennaio 2005, e, pertanto, non è stata apportata alcuna variazione, in occasione delle elezioni amministrative del 3 e 4 aprile 2005, relativamente al periodo di utilizzazione dei biglietti emessi in favore degli elettori «in traffico ferroviario interno».

Tale periodo, che è fissato in venti giorni per gli elettori residenti in Italia e in due mesi per quelli residenti all'estero, è previsto anche in caso di secondo turno di consultazioni.

In merito a quanto richiesto dall'interrogante, Trenitalia, interessata in proposito, ha comunicato che, anche se i periodi suddetti appaiono congrui rispetto alle esigenze degli elettori, verrà considerata la possibilità di ampliare il periodo di utilizzazione, in sede di rinnovo della convenzione citata.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'Alì

(22 novembre 2005)

IZZO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nonostante l'impegno profuso al servizio della comunità, i rappresentanti della minoranza in seno al Consiglio comunale di Calvi (Benevento) versano nell'assoluta impossibilità di adempiere al proprio mandato a causa del rifiuto ostinato e sistematico opposto dalle Autorità comunali alle richieste di accesso agli atti;

gli amministratori e il vice segretario comunale di Calvi perseverano, ormai da tempo, in tale condotta ostruzionistica dalla quale è derivata, e deriva tuttora, una palese violazione dei diritti politici dell'opposizione consiliare, a cui è interdetto non solo di concorrere effettivamente all'attività politico-amministrativa dell'ente, ma, cosa ancora più grave,

di esercitare la funzione di controllo sulla legalità di atti e procedure posti in essere dalle Autorità comunali;

a fronte di tale situazione a nulla sono valse le tempestive e ripetute proteste azionate dai consiglieri comunali, i quali hanno prontamente interessato gli organi competenti al fine di ottenere un ripristino della legalità violata. Si segnala, all'uopo, la relazione redatta dalla Prefettura di Benevento (prot. n. 149-13.12.1. del 12 marzo 2002), investita della vicenda a seguito dell'istanza *ex* art. 142, comma 1, del Testo unico n.267/00 prodotta dai consiglieri interessati e diretta al Ministero dell'interno, la quale concludeva testualmente: «Ad avviso dello scrivente, l'interpretazione delle norme in materia (di accesso agli atti, n.d.r.) operata dall'amministrazione non appare rispondere alla *ratio* della normativa ed all'orientamento giurisprudenziale formatosi sull'argomento»;

per tutta risposta, con delibera consiliare n. 20 del 12.7.2002 veniva approvato, a maggioranza, il «regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari» del Comune di Calvi: ebbene, mortificando ancora una volta le prerogative dei consiglieri comunali, l'art. 45, comma 2, di detto regolamento arbitrariamente ed illegalmente escludeva per i consiglieri comunali l'accesso agli atti gestionali, ossia ai provvedimenti e alle determine adottate dai dirigenti e/o responsabili dei singoli servizi;

a fronte di una così palese violazione dei propri diritti politici, i consiglieri presentavano formale esposto, indirizzato unitamente al Prefetto di Benevento ed alla Procura della Repubblica di Benevento. Nella suddetta circostanza la Prefettura di Benevento, nella relazione prot. n. 1375/13.12.1 del 5 settembre 2002, così testualmente si esprimeva: «L'art. 45 del regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari, approvato con atto n. 20 del 17.12.2002, contiene disposizioni che appaiono in netto contrasto con la legge, lo Statuto e la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato»;

i richiamati rilievi non sortivano alcun effetto, sicchè i consiglieri di minoranza si vedevano costretti a proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per ottenere l'annullamento, previa sospensiva, del regolamento;

il Ministero dell'interno, con decreto del 12.2.2004, su parere reso dalla 1ª Sezione del Consiglio di Stato in data 17.12.2003, accoglieva la domanda incidentale di sospensione sul presupposto che «si ritiene sussistente, nel caso in esame, il requisito del danno derivante dal mancato rispetto dei diritti politici delle minoranze consiliari»;

anche il richiamato decreto del Ministero dell'interno è stato completamente disatteso dall'Amministrazione comunale;

a fronte di tale ulteriore diniego, espressione della precisa volontà di ignorare persino il decreto del Ministro dell'interno e il parere del Consiglio di Stato, gli esponenti sollecitavano nuovamente l'intervento della Prefettura che, in data 22.4.2004, considerato che la «mancata rimozione del diniego o la sua eventuale reiterazione potrebbero dar luogo a forme di responsabilità di carattere amministrativo e penale», rivolgeva all'Ammi-

nistrazione l'ennesimo invito a consentire ai consiglieri l'accesso agli atti nei termini e con le modalità previste dalla legge;

con decreto del 23.4.2004, notificato in data 22.6.2004, il Presidente della Repubblica decideva di accogliere il suddetto ricorso, disponendo l'annullamento in «*parte qua*» dell'impugnata delibera così motivando: la disposizione di cui all'art. 45, comma 2, del regolamento impugnato «costituisce una evidente limitazione del diritto di accesso da parte dei consiglieri ai documenti del Comune e, per conseguenza, costituisce una violazione delle prerogative connesse al mandato consiliare che essi espletano»;

Calvi da alcuni anni è senza segretario comunale, per cui l'Agenzia nazionale dei segretari comunali ha chiesto al Ministero dell'interno di dichiarare decaduto il Sindaco del Comune,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga necessario ed opportuno adottare idonee iniziative per risolvere l'annosa vicenda.

(4-07090)

(20 luglio 2004)

Risposta. – La Prefettura di Benevento ha seguito con attenzione la situazione rappresentata dall'interrogante intervenendo più volte sull'Amministrazione Comunale.

Di fatto il Sindaco di Calvi ha dato esecuzione a quanto richiesto dal Prefetto solo dopo l'accoglimento, in data 23 aprile 2004, del ricorso straordinario proposto al Presidente della Repubblica per ottenere l'annullamento della disposizione del regolamento comunale contenente illegittime limitazioni a tale diritto.

Intervenuto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004 (di accoglimento del ricorso avverso l'art. 45 del citato Regolamento, nel quale si afferma la prerogativa del consigliere comunale di prendere visione, e quindi di ricevere copia degli atti gestionali e di quelli rientranti nella competenza della burocrazia comunale), il Prefetto provvedeva ad invitare il Sindaco «affinché impartisca disposizioni scritte in tali sensi al vice segretario ed ai dirigenti dell'Ente», diffidandolo «a persistere nell'ulteriore inadempimento, pena l'applicazione delle misure di rigore previste dalla vigente normativa».

Per quanto riguarda la nomina del Segretario comunale, la questione, attraverso l'azione di mediazione della Prefettura di Benevento sviluppata in numerose riunioni tra le parti (Sindaco e Agenzia Autonoma per l'Albo dei segretari comunali e provinciali), risulta essere stata superata con l'assunzione in servizio, il 2 maggio 2005, del nuovo Segretario comunale, nominato dal Sindaco e assegnato dalla citata Agenzia Autonoma.

Tutte le vicende connesse all'accesso agli atti e alla udienza del Segretario comunale, sono state segnalate alla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento per gli eventuali profili di competenza.

Al riguardo, il Ministero della giustizia ha riferito che sono stati iscritti due procedimenti penali a carico di amministratori e funzionari del Comune di Calvi per i quali è stato chiesto il rinvio a giudizio.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(18 novembre 2005)

LAURO. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa*. – Premesso che:

i Sindaci dell'isola d'Ischia, con nota di prot. 325 segr. Sin., rivolta all'Assessore regionale ai trasporti e al demanio marittimo e all'ammiraglio Comandante Caccioppo, Direttore Marittimo della Campania, atteso il notevole incremento delle attività connesse ai traffici marittimi in genere, verificatesi in tutti i porti dell'isola, hanno svolto una attenta riflessione confrontandosi sulle migliori risposte da dare in merito anche in ordine agli aspetti amministrativi e gestionali;

in particolare i Sindaci, come può verificarsi dai dati statistici, hanno sottolineato che il Porto di Ischia e gli altri Porti dell'isola sono interessati da un notevole movimento marittimo sia di traghetti che di unità veloci, nonché da una sempre crescente attività nautica da diporto che può essere valutata in milioni di passeggeri in arrivo e partenza ed in centinaia di operazioni marittime giornaliere, non paragonabili con altre località in ambito europeo, tanto da trovarsi a fronteggiare numerose emergenze e grandi carichi sul servizio, da ultimo l'avvenimento del peschereccio Padre Pio;

tali fattori, in una a tutte le altre attività connesse all'uso del mare e del Demanio marittimo rivestono una importanza rilevante per i Comuni dell'isola di Ischia, tutti a vocazione turistica;

ritenuto fondato il commento dei rappresentanti degli enti locali che hanno fornito sostegno con propria nota congiunta alla richiesta di elevare l'attuale ufficio circondariale marittimo al rango di Capitaneria di Porto, in considerazione delle corrispondenti caratteristiche e delle superiori risorse che sarebbero disponibili per una migliore attività di governo e di sorveglianza della infrastruttura e del mare,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quello della difesa non ritengano di fare propria la riflessione degli enti locali e di mettere in moto la prevista procedura per l'elevazione dell'ufficio marittimo di Ischia al rango di sede di Capitaneria di Porto, destinandovi le risorse necessarie per un migliore servizio.

(4-09342)

(15 settembre 2005)

RISPOSTA. – In merito alle problematiche evidenziate con l'atto ispettivo cui si risponde, sono state richieste informazioni al Comando Gene-

rale del Corpo delle Capitanerie di porto, il quale fa conoscere di aver valutato positivamente l'iniziativa avviata dai titolari degli enti locali ubicati sul territorio dell'isola di Ischia, volta all'elevazione di grado dell'Ufficio circondariale marittimo dell'isola.

Infatti, una rafforzata presenza dell'amministrazione marittima in una località di cui è nota la spiccata vocazione turistica appare, a detta della citata Autorità marittima, senz'altro opportuna anche in considerazione del significativo incremento delle attività connesse ai traffici marittimi e al settore della nautica da diporto. Ciò al fine di agevolare la cura dei connessi aspetti amministrativi e gestionali nell'ottica di una ottimale risposta alle richieste dell'utenza.

Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto pone in evidenza che l'avvio della procedura di elevazione si inquadra nell'ambito del programma generale volto al potenziamento di numerosi Uffici marittimi periferici ed è altresì connesso alla previa reale disponibilità delle idonee infrastrutture necessarie per consentire di fare fronte alle accresciute esigenze di natura logistica ed operativa funzionali ai compiti istituzionali di un Ufficio compartimentale marittimo.

In ultimo, l'Autorità marittima fa presente di aver già avviato, a tal fine, un apposito studio dalle cui risultanze si potranno trarre imprescindibili elementi di valutazione.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
TASSONE

(22 novembre 2005)

LEGNINI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che:

il Centro Servizi Amministrativi (C.S.A.) ha disposto per l'anno scolastico 2005/2006 un taglio di organico del personale A.T.A. del liceo scientifico statale «F. Masci» di Chieti, relativamente ad un assistente amministrativo, un assistente tecnico e due collaboratori scolastici;

tale riduzione di personale comporterà, all'apertura del nuovo anno scolastico, l'impossibilità di svolgere le numerose attività pomeridiane extradidattiche di approfondimento e la riduzione dell'attività di vigilanza e dell'uso dei laboratori;

la riduzione dell'organico del suddetto liceo sembra essere conseguenza di una non razionale distribuzione del taglio complessivo degli organici disposto dal Ministero;

lo svolgimento delle attività pomeridiane, complementari ed integrative dell'attività didattica, rappresenta una parte integrante del piano dell'offerta formativa (P.O.F.) del liceo;

il liceo scientifico statale «F. Masci» di Chieti rappresenta, grazie alla qualità delle attività didattiche ed extradattiche svolte, un importante punto di riferimento per tutta la Provincia di Chieti;

nonostante l'aumento costante del numero degli studenti (per l'anno scolastico 2005/2006 ci sono 55 iscritti in più rispetto allo scorso anno), di classi, di strutture e di attività, il liceo scientifico subirà una forte penalizzazione a differenza di altri istituti scolastici che, pur avendo meno studenti del liceo scientifico «F. Masci», hanno in pianta organica personale A.T.A. più numeroso,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di ripristinare l'organico del personale A.T.A del liceo scientifico statale «F. Masci», scongiurando così il verificarsi di inevitabili difficoltà di gestione e garantendo agli studenti lo svolgimento regolare delle attività extradidattiche pomeridiane fondamentali per la loro formazione;

in quale modo il Ministro intenda far fronte ad altre situazioni, come quella sopra indicata, nelle quali le riduzioni di organico del personale A.T.A. determinano la concreta soppressione di attività scolastiche già incluse nei P.O.F.

(4-09017)

(7 luglio 2005)

Risposta. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto con la quale si lamenta una riduzione di organico di personale non docente presso il liceo scientifico statale «F. Masci» di Chieti.

Al riguardo si chiarisce preliminarmente che le previsioni di riduzione, peraltro contenute, degli organici del personale non docente, tendono soprattutto ad una distribuzione più razionale del personale stesso, tenuto conto che con la legge n. 124 del 1999 sono stati trasferiti allo Stato non soltanto il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dipendente dagli Enti locali ma anche gli appalti di pulizie contratti dagli Enti locali, e ciò ha provocato forti squilibri tra scuole e scuole. Infatti in alcune scuole coesistono appalti di pulizie, appalti di servizi, affidati a lavoratori socialmente utili, e collaboratori scolastici; in altre scuole vi sono i soli collaboratori scolastici.

Pertanto, nelle scuole in cui per i servizi di pulizia ci si avvale di imprese e consorzi, che utilizzano lavoratori socialmente utili, la dotazione organica dei collaboratori scolastici viene ridotta.

Occorre far presente, inoltre, che l'articolo 35 della legge finanziaria 27 dicembre 2002, n. 289, ha previsto una riduzione del 6% dei collaboratori scolastici, da effettuarsi nel triennio 2003-2005, non inferiore al 2 per cento per ogni anno e detta riduzione è stata realizzata.

Per quanto riguarda in particolare la Regione Abruzzo, l'applicazione della suindicata norma, contenuta nell'articolo 35 della legge finanziaria n. 289, ha comportato, a livello regionale, una riduzione di 238 unità, delle quali 60 in provincia di Chieti.

Tale riduzione ha inciso in particolare sugli istituti superiori in quanto la figura del collaboratore scolastico ha maggior incidenza nelle direzioni didattiche e negli istituti comprensivi – tenuto conto dei com-

plessi e delicati compiti che i collaboratori scolastici sono chiamati a compiere in ragione dell'età degli allievi – e tenuto anche conto della maggiore articolazione sul territorio di queste istituzioni scolastiche (sezioni staccate, succursali, scuole coordinate), rispetto agli istituti superiori.

Occorre ricordare, anche, che il Governo sta proseguendo nell'opera di stabilizzazione degli organici del personale della scuola – iniziata nel 2001. Da ultimo, in virtù dell'autorizzazione a nuove assunzioni contenuta nel decreto-legge del 30 giugno 2005, n. 115, questo Ministero ha assunto con contratto a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2005-2006, un altro contingente per complessive 40.000 unità, di cui 5.000 unità di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Si tratta di una prima attuazione anticipata del piano di assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, i cui tempi di definizione della prescritta procedura non hanno consentito di concludere l'*iter* in tempo utile per l'anno scolastico 2005-2006.

La tabella, allegata al decreto su indicato, recante la distribuzione per Provincia, Regione e profilo professionale del contingente di 5.000 nomine di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per l'anno scolastico 2005-2006, assegna all'Abruzzo un totale di 142 unità di personale, delle quali 48 da destinare alla provincia di Chieti.

Tanto premesso, in merito al liceo scientifico «Masci» di Chieti, il Dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo ha fatto presente che la decurtazione di 2 collaboratori scolastici (da 12 a 10), in un primo tempo effettuata, è stata determinata dalla presenza presso il citato liceo di 5 unità di ex lavoratori socialmente utili. I due posti sono stati successivamente reintegrati in quanto 4 lavoratori socialmente utili sono transitati nei ruoli dei collaboratori scolastici a seguito decisione in tal senso del giudice del lavoro.

Il medesimo ha anche precisato, riguardo alla mancata autorizzazione al funzionamento di un posto di assistente amministrativo, che in base alla tabella annessa al decreto ministeriale, l'organico relativo al profilo professionale di assistente amministrativo è di 6 unità e non di 7. L'ulteriore posto in più, di cui il dirigente scolastico lamenta la soppressione, era stato attribuito all'istituzione scolastica, sempre nell'ambito del contingente regionale complessivo fissato dal relativo decreto interministeriale, in sede di organico di diritto per l'anno scolastico 2004-2005, a seguito di richiesta motivata da esigenze di servizio particolari del dirigente scolastico, richiesta questa che non è stata riformulata dallo stesso dirigente scolastico in sede di determinazione dell'organico di diritto relativo all'anno scolastico 2005-2006.

Quanto al posto di assistente tecnico, il posto, in un primo tempo soppresso, è stato ripristinato.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca
Aprea

(15 novembre 2005)

LONGHI, SAMBIN, DALLA CHIESA, GRILLO, CORRADO, FORCIERI, MARTONE. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze*. – Considerato che:

sono in corso le procedure per alienare i beni immobiliari, comprese le sedi strumentali, degli enti previdenziali;

i comitati di indirizzo e vigilanza degli enti stessi, in particolare quelli della Liguria, hanno espresso forti preoccupazioni per l'alienazione di tale patrimonio, acquistato con i contributi versati dai lavoratori e dalle imprese, e quindi destinato a garanzia e finalità di tutela sociale, da non disperdere per una mera operazione di cassa,

si chiede di sapere se non si ritenga, anche alla luce di quanto sopra esposto, di soprassedere alle operazioni di vendita degli immobili, in linea con quanto richiesto dai CIV e dalle organizzazioni dei lavoratori e delle imprese.

(4-07997)

(26 gennaio 2005)

RISPOSTA. – La materia della privatizzazine e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico attraverso il trasferimento di immobili ad uso governativo, contestualmente assunti in locazione dai rispettivi enti o Ministeri utilizzatori per il tramite dell'Agenzia del demanio, è stata disciplinata dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, che, all'articolo 4, stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo, mediante uno o più decreti, beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali.

Ai sensi di tale articolo il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto datato 9 giugno 2004, ha avviato la costituzione di un Fondo di investimento immobiliare (FIP).

Gli immobili ad uso governativo conferiti o trasferiti al Fondo sono, ai sensi del comma 2-*ter* del già citato articolo 4, concessi in locazione all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li hanno in uso ai canoni ed alle altre condizioni fissate dal Ministro dell'economia e delle finanze, secondo parametri di mercato.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

(17 novembre 2005)

MACONI, BAIO DOSSI. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

lo scorso 14 marzo 2005, presso l'ospedale di Vimercate, si è verificato un episodio a giudizio degli interroganti fortemente discutibile;

il candidato di Forza Italia per il consiglio regionale della Lombardia, Domenico Pisani, risulta essere stato accompagnato dal direttore dell'azienda ospedaliera di Vimercate in una visita in tutti i reparti della struttura sanitaria, durante la quale si è intrattenuto con degenti e loro familiari. Questa visita, da quanto appare, non sarebbe giustificata da motivi connessi alla funzionalità dell'ospedale di Vimercate;

la visita apparirebbe piuttosto come un'iniziativa a supporto della campagna elettorale del candidato Pisani;

l'accaduto rappresenta a giudizio degli interroganti un fatto grave e preoccupante in quanto un funzionario della sanità pubblica si sarebbe prestato a svolgere una funzione impropria in favore di interessi di parte,

si chiede di sapere se e quali iniziative intenda assumere il Governo per accertare la veridicità dei fatti e se e quali misure intenda adottare urgentemente per richiamare le persone interessate al rispetto delle regole e per evitare il ripetersi di simili comportamenti, prima della chiusura della prossima campagna elettorale.

(4-08371)

(17 marzo 2005)

Risposta. – In merito a quanto lamentato dagli interroganti, dagli accertamenti disposti, è emerso che, effettivamente, agli inizi del marzo scorso, l'assessore della Regione Lombardia con delega allo sport, giovani e pari opportunità, candidato al consiglio regionale per le consultazioni svolte il 3 e il 4 del successivo mese di aprile, avanzava al vertice amministrativo dell'Ospedale civile di Vimercate la richiesta di poter visitare la struttura.

Non ravvisando motivi ostativi, il Direttore generale dell'azienda ospedaliera fissava la visita per la mattinata del 14 marzo successivo.

Secondo quanto riferito dai vertici dell'ospedale, non risulta che nel corso della visita siano stati affrontati temi in qualche modo connessi con le consultazioni elettorali. Non risulta, inoltre, che l'assessore si sia intrattenuto con i degenti o con i loro familiari.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'Alì

(18 novembre 2005)

MACONI, PIZZINATO, PILONI, PIATTI. – *Al Ministro delle attività produttive*. – Premesso che:

l'Italtel è ormai l'unica azienda manifatturiera italiana che opera nel settore delle telecomunicazioni;

attualmente occupa circa 1.800 lavoratori, dei quali 1.400 nel sito di Castelletto (Milano), 300 a Carini (Palermo) e 100 a Roma;

i punti di forza dell'azienda sono rappresentati dalla tecnologia di eccellenza e dal possesso di una rilevante quota di mercato in Italia. In-

fatti, l'Italtel detiene circa il 64% dell'installato della rete fissa Telecom in Italia, oltre ad avere sviluppato una tecnologia all'avanguardia per il passaggio rapido dalle reti tradizionali di fonìa a quelle nuove IP (internet protocol), che possono veicolare contemporaneamente Internet, la televisione e le telefonate;

l'Italtel è presente anche su molti mercati internazionali, Spagna, America Latina, Russia, e con clienti esteri importanti come France Telecom, Cegetel, Belgacom, Cable e Wireless;

ormai da molti mesi circolano voci riguardo una possibile vendita dell'azienda, in alternativa alla sua collocazione in Borsa;

questa ipotesi solleva preoccupanti interrogativi sulle possibili conseguenze di questa eventualità, per il futuro dell'azienda, per il mantenimento della sua unitarietà e per la salvaguardia dei livelli occupazionali,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative intenda assumere il Governo per:

favorire l'apertura di un confronto fra le parti al fine di fare chiarezza sul futuro della Italtel;

mantenere in Italia il controllo di un'azienda che opera in un settore strategico per lo sviluppo del nostro paese;

verificare che vengano salvaguardati i livelli occupazionali, quale condizione per difendere un grande patrimonio di conoscenza e di competenza.

(4-09051)

(12 luglio 2005)

RISPOSTA. – L'ITALTEL progetta, sviluppa e installa reti integrate multiservizio di nuova generazione che consentono di gestire il traffico voce su Internet. Oggi la società è *leader* nel mercato del *softswitch.*

II mercato di riferimento dell'azienda, che occupa circa 2.300 dipendenti di cui 142 all'estero, è rappresentato prevalentemente dagli operatori di telecomunicazioni, ma anche dalle grandi aziende e dalla Pubblica Amministrazione. La Direzione Generale e le sedi commerciali sono localizzate rispettivamente a Settimo Milanese (Milano) e Roma, mentre gli insediamenti per la ricerca sono situati a Castelletto e a Carini (Palermo).

Attualmente, la società è stata oggetto di diverse dimostrazioni di interesse da parte di alcuni grandi gruppi multinazionali delle telecomunicazioni.

Queste dimostrazioni di interesse, rivolte sia all'azienda sia alla sua tecnologia, fino ad oggi non si sono però concretizzate.

Sentita l'azienda, l'ipotesi su cui il *management* sta lavorando è quella della quotazione in borsa, che permetterebbe di valorizzare la società sfruttando appieno la rinnovata vitalità del nuovo mercato di riferimento. Questa ipotesi è oggi condivisa dagli azionisti che, dal momento dell'ingresso nell'azionariato, avvenuto nel 2000, hanno sostenuto il rilancio dell'azienda e la sua forte propensione all'innovazione.

Nel 2000, infatti, quando le telecomunicazioni da settore dalle enormi potenzialità si ritrovarono ad essere uno dei mercati più difficili e competitivi dell'economia internazionale, l'azienda decise che per sopravvivere alla crisi era necessario focalizzarsi su segmenti a maggiore potenzialità di sviluppo e dismettere le attività considerate non più strategiche per il proprio *business*, continuando ad investire pesantemente ricerca e sviluppo anche quando, a causa delle condzioni del mercato, molti altri operatori prendevano la decisione opposta. In questo sforzo la società è stata anche sostenuta dalle agevolazioni per i progetti di ricerca condotti nelle aree obiettivo 1 della legge n. 297/99, art. 6 (nello specifico, i laboratori di Carini-Palermo). Essenzialmente le domande di finanziamento sono state presentate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Si vuole aggiungere, inoltre, che l'Esecutivo, considerando gli investimenti in ricerca e sviluppo prioritari per favorire la crescita del sistema produttivo, è intervenuto con il provvedimento in materia di rilancio dell'economia (legge n. 80/05).

Gli obiettivi fissati dalla citata legge sono stati:

aumentare gli investimenti in ricerca da realizzare nel settori strategici, coinvolgendo imprese-università e enti di ricerca;

destinare il 10% delle risorse previste per la ricerca alla formazione di giovani ricercatori e di personale qualificato per le imprese;

prevedere da parte dello Stato investimenti in *start-up* tecnologici;

realizzare programmi strategici di ricerca a sostegno sia della produttività dei settori industriali a maggiore capacità di esportazione o ad alto contenuto tecnologico, sia dell'attrazione di investimenti dall'estero.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive
VALDUCCI

(24 novembre 2005)

MAGISTRELLI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

lunedì 4 luglio 2005, pochi minuti prima della partenza e senza alcun preavviso, l'Alitalia ha cancellato i voli Ancona–Roma delle ore 07,25 e delle ore 11,00;

il collegamento Ancona-Roma è stato negli ultimi mesi sempre più spesso soggetto ad improvvise cancellazioni e continui ritardi;

in particolare, dal 3 giugno al 4 luglio 2005 sono stati cancellati ben 31 voli nazionali Alitalia, di cui 9 sulla tratta Ancona-Milano e 22 sulla tratta Ancona-Roma. Tale frequenza è impressionante anche in considerazione del fatto che la compagnia ha il dovere di tenere a disposizione un velivolo sostitutivo per far fronte ad eventuali guasti. Questo, invece, non è mai avvenuto e se si verificano tali guasti – sempre più frequenti – viene puntualmente privilegiato il servizio in altri aeroporti lasciando scoperto quello di Ancona;

a tale proposito i passeggeri hanno diritto, in virtù del principio della trasparenza, di conoscere in dettaglio – anche per iscritto – quali sono i motivi specifici alla base di ogni singola cancellazione del volo;

tali disservizi causano gravi danni a tutti coloro che devono raggiungere la propria destinazione per motivi di lavoro, spesso indifferibili ed urgenti. Gli utenti della Regione Marche hanno diritto come tutti gli altri ad un trasporto aereo affidabile e puntuale e le compagnie aeree, unitamente alle società di gestione aeroportuali, hanno il corrispondente dovere di fare quanto in loro potere affinché i passeggeri non debbano subire ripetutamente tali disagi;

tali carenze, ormai croniche, mettono invece in serio pericolo l'economia sia dell'aeroporto stesso, sia soprattutto dell'intera Regione Marche. Specie nel caso di voli con successive coincidenze internazionali, l'impossibilità per i passeggeri di avere certezze sull'affidabilità del trasporto causa un grave danno al turismo e all'immagine dell'intera Regione. L'aeroporto di Ancona è tra i primi in Italia come numero di passeggeri trasportati annualmente, ma i ripetuti disagi portano inevitabilmente ad un calo delle prenotazioni ed al depotenziamento del flusso turistico e commerciale in entrata ed in uscita. Le compagnie aeree e l'Alitalia in particolare sono responsabili di tale situazione ed hanno il dovere di fare tutto il necessario per porre fine alle numerosissime cancellazioni dei voli in modo da restituire a tutti gli utenti dell'aeroporto di Ancona la certezza di un trasporto effettivo e puntuale,

si chiede di sapere:

quanti voli e di quali compagnie siano stati cancellati dall'inizio del 2005 ad oggi da e per l'Aeroporto di Ancona;

quali siano stati i motivi che hanno causato tali cancellazioni;

cosa il Governo intenda fare per porre fine a tale situazione di incertezza nei collegamenti della Regione Marche con il territorio nazionale ed internazionale.

(4-08997)

(5 luglio 2005)

Risposta. – In merito alle problematiche evidenziate con l'atto ispettivo cui si risponde, sono stste richieste informazioni all'Ente nazionale per l'aviazione civile, il quale fa conoscere che nei giorni 3 e 4 luglio 2005 si sono verificati eventi di massima criticità su alcune rotte nazionali operate dal vettore Alitalia a causa del perdurare delle avarie tecniche su due aeromobili ATR 72.

Il 3 luglio 2005 alle ore 23.09 il *Commercial desk* del coordinamento operativo della citata società disponeva quindi la cancellazione del volo AZ 1124 delle ore 07,25 e del volo AZ 1126 delle ore 11,15 del 4 luglio 2005, riproteggendo, d'accordo con l'aeroporto di Ancona, i passeggeri prenotati sul primo volo via autobus, fino all'aeroporto di Fiumicino, nonché quelli del volo successivo sul volo pomeridiano AZ 1128 Ancona-Roma delle ore 14,55.

L'Ente aeronautico precisa che dalle indagini effettuate è emerso, inoltre, che la regolarità operativa sulla rotta Ancona-Roma dal 1º gennaio al 31 agosto 2005 si è attestata al 96%, con un totale di 73 cancellazioni su 1.816 voli programmati, di cui 20 per cause meteo, 52 per cause tecniche e una per motivi operativi, come di seguito riportato:

20 voli a gennaio, di cui 10 per cause meteo e 10 cause tecniche;
8 voli a febbraio, di cui uno per cause operative e 7 cause tecniche;
9 voli a marzo, di cui 5 per cause meteo e 4 per cause tecniche;
3 voli ad aprile per cause meteo;
6 voli a maggio per cause tecniche;
7 voli a giugno, di cui 2 per cause meteo e 5 per cause tecniche;
16 voli a luglio per cause tecniche;
4 voli ad agosto per cause tecniche.

L'ENAC fa presente che la regolarità registrata nello stesso periodo dal vettore Alitalia sulla tratta Ancona-Milano-Ancona è stata del 96,7% con un totale di 46 cancellazioni su un totale di 1.414 voli programmati, di cui 22 per cause meteo, 21 per motivi tecnici e 3 per motivi vari quali equipaggio, rifornimenti, ecc., come di seguito specificato:

18 voli a gennaio, di cui 15 per cause meteo e 3 per cause tecniche;
4 voli a febbraio, di cui 2 per cause meteo, uno per cause tecniche e uno per cause varie;
5 voli a marzo per cause meteo;
2 voli ad aprile per cause tecniche;
2 voli a maggio per cause tecniche;
7 voli a giugno, di cui 2 per cause varie e 5 per cause tecniche;
2 voli a luglio per cause tecniche;
6 voli ad agosto per cause tecniche.

L'Ente infine riferisce che, a fronte di tali problematiche, la società Alitalia ha assicurato di aver provveduto ad adottare idonee misure a sostegno della regolarità dell'operativo sulle rotte in questione, potenziando l'impiego del personale tecnico e negoziando nuovi contratti con primarie società di manutenzione.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
TASSONE

(22 novembre 2005)

MALABARBA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'INPDAP organizza vacanze studio all'estero e colonie estive a beneficio dei figli dei propri iscritti;

alcune decine di lavoratori hanno denunciato, nel corso della trasmissione televisiva «Mi manda Raitre», le condizioni di lavoro in cui sono stati costretti ad operare nell'ambito degli appalti assegnati per la gestione di questi soggiorni – vacanza;

gli operatori si sono trovati obbligati a turni di lavoro anche di 17 ore continuative, per far fronte alle responsabilità connesse, per ciascun lavoratore, alla sorveglianza di un gruppo di 12 ragazzi, e questo non solo senza ottenere il riconoscimento economico di tale lavoro extra, ma anzi avendo difficoltà persino ad assicurarsi il compenso pattuito contrattualmente, ammontante a 400 euro per l'intero soggiorno di due settimane;

il problema non è riferito solo a quest'ultima stagione, ma anche all'anno precedente;

considerato che:

un ente dovrebbe assicurarsi, ad appalto effettuato, delle modalità con cui si svolge il servizio assegnato all'esterno, in quanto si tratta comunque di compiti che istituzionalmente sono ad esso assegnati e sui quali è tenuto ad applicare tutti i controlli per garantire la qualità del servizio ed il rispetto delle norme di legge;

risulta che l'ente proceda ad attività di sorveglianza ed ispezione su questi soggiorni senza però operare controlli anche sul rispetto delle norme contrattuali nell'utilizzo del personale;

le attività sociali, e tra queste i soggiorni estivi, non sono gratuite, bensì vengono finanziate attraverso le trattenute dello 0,35 dalle retribuzioni di tutti i lavoratori iscritti e che, inoltre, per usufruirne, i genitori devono versare un congruo contributo all'ente;

nel caso sopracitato si dimostra la anti-economicità e la inopportunità delle esternalizzazioni dei servizi, che comportano non solo costi maggiori con una qualità inferiore, ma anche il coinvolgimento delle amministrazioni nello sfruttamento dei lavoratori impegnati,

si chiede di sapere se e quali iniziative si intenda intraprendere per evitare che le società appaltatrici continuino ad utilizzare lavoratori al di fuori di qualsiasi norma contrattuale, trincerandosi in modo improprio dietro il contenzioso contrattuale che hanno intentato contro l'ente appaltatore, nonché per accertare, nel caso specifico, quali siano le responsabilità dell'INPDAP nella palese elusione delle norme previste dai contratti di categoria.

(4-08646)

(10 maggio 2005)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto l'INPDAP ha comunicato quanto segue.

La Direzione Centrale Credito e Benefici Sociali dell'Istituto, competente in materia di vacanze studio all'estero e colonie estive a beneficio dei figli degli iscritti all'lNPDAP, ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali riguardanti i contratti stipulati con le varie società appaltatrici, ed

ha effettuato i controlli necessari per garantire la qualità dei servizi in parola, in particolare nei confronti di due società assegnatarie, la «Auxilium» e la «RTI Vedatravel», alle quali è stata richiesta l'esibizione delle liberatorie dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni al personale impegnato, nonché conferma dell'avvenuto assolvimento degli obblighi previdenziali, assicurativi ed assistenziali con il medesimo personale, tramite acquisizione del certificato DURC.

Inoltre, nel mese di agosto 2004, il Servizio Ispettivo dell'Istituto ha espletato controlli presso le strutture di Cesenatico e Gambarie d'Aspromonte, i cui appalti sono stati assegnati, rispettivamente, alle due società menzionate; le risultanze hanno evidenziato, a carico delle medesime, inadempienze contrattuali per le quali sono state applicate ad entrambe consistenti penalità.

Infine, con riferimento alla questione sollevata in ordine alla inopportunità della esternalizzazione dei servizi in argomento, l'INPDAP ha precisato che il beneficio delle vacanze studio all'estero e dei soggiorni climatici in Italia viene appaltato da oltre dieci anni a società specializzate nel settore «viaggi – studio», stante l'impossibilità organizzativa e funzionale per l'Istituto di gestire le partenze, i transiti ed i rientri di circa 31.500 minori dislocati sulla quasi totalità degli aeroporti e delle stazioni nazionali.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

(17 novembre 2005)

MALABARBA. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

in data 27 giugno 2005 è stato eseguito lo sgombero forzato del condominio sito in via S. Pietro 6 nel quartiere Braida a Sassuolo (Modena), condominio in cui abitano numerosi lavoratori migranti, molti con famiglie, con l'utilizzo di un contingente enorme di forze dell'ordine;

l'ordinanza a fondamento dello sgombero era stata comunicata solo alcuni giorni prima agli abitanti del condominio di via S. Pietro;

in alternativa l'amministrazione comunale ha offerto come soluzione temporanea degli alloggi inidonei e inabitabili che sono risultati inagibili, in particolare la struttura di Ponte Fossa, un dormitorio comunale per nulla adatto a famiglie e in stato di manutenzione del tutto scadente;

a seguito dello sgombero gli inquilini coinvolti hanno stabilito un presidio di protesta permanente nella piazza grande di Sassuolo;

in data 5 luglio 2005, su richiesta dell'amministrazione comunale, le forze dell'ordine operavano lo sgombero del presidio, avvenuto in forma civile e pacifica;

nell'ordinanza di sgombero dello stabile venivano elencati problemi di sicurezza sociale, di stabilità strutturale del condominio, di sanità e igiene;

i componenti delle famiglie che hanno formato il comitato di via S. Pietro risultano incensurati, come d'altronde è comprovato dal fatto di essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno;

fino a pochi giorni prima dello sgombero, la ASL riconosceva l'idoneità delle abitazioni ai fini del ricongiungimento familiare degli stranieri;

per la verifica della stabilità dell'immobile il Comune di Sassuolo ha inspiegabilmente affidato la perizia a un ingegnere privato;

solo una settimana prima dello sgombero le banche concedevano pacificamente mutui per l'acquisto di abitazioni nello stabile in oggetto;

considerato che:

con lo sgombero sono stati colpiti lavoratori stranieri con regolare permesso di soggiorno per lavoro, moltissimi proprietari delle stesse abitazioni da cui sono stati sgomberati, sulle quali stanno pagando un mutuo (alcuni lo hanno già estinto), integrati in un territorio nelle cui fabbriche producono ricchezza per tutta la comunità e con figli che frequentano regolarmente le scuole del luogo;

secondo dati certi forniti dalla stessa, la procedura di sgombero è costata all'Amministrazione oltre 195.000 euro. Questa somma, aggiunta ai cospicui fondi già stanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e dalla Regione Emilia Romagna per il quartiere Braida, avrebbe potuto essere utilizzata per un piano di riqualificazione urbana, istituto previsto da leggi nazionali e regionali e già attuato in altri casi;

in ordine all'offerta ventilata dal Comune ai proprietari per l'indennità di quello che si dimostra essere un esproprio abitativo di fatto, senza le garanzie previste dalla legge, va sottolineato come le cifre irrisorie prospettate (12.000-15.000 euro) testimoniano l'intento dell'Amministrazione di procedere unilateralmente e senza mediazione alcuna,

si chiede di sapere se risulti:

perché l'Amministrazione comunale non abbia coinvolto altri enti locali e la Regione per la soluzione anche emergenziale della vicenda;

perché non siano stati utilizzati i fondi della Regione e della Fondazione Cassa di Risparmio destinati al quartiere dove è sito il condominio;

perché si sia proceduto a uno sgombero forzato il giorno 27 giugno quando il 23 giugno si era tenuto un incontro tra il Comitato di via S. Pietro e l'amministrazione comunale per trovare una soluzione;

quali siano i reali piani del Comune per l'intera area del quartiere Braida;

quali interessi o convenzioni ci siano con le banche che fino a pochi giorni prima continuavano a concedere mutui per l'acquisto di abitazioni nel palazzo;

che ne sia soprattutto dell'applicazione della legge regionale n. 5 del 24 marzo 2004, recante «norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati» che prevede all'art. 1, comma 2, la costruzione di una società multiculturale consentendo (art. 3, comma 5) alla Regione di esercitare poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti, all'art.

5 elenca i compiti dei Comuni ai fini di attuare le politiche di intervento in materia e all'articolo 10, in forma dettagliata ed efficace, impone a Regione e Enti locali (tra cui naturalmente i Comuni) interventi volti a sostenere la ricerca di una soluzione abitativa a beneficio di cittadini stranieri immigrati;

perché nel caso del Comune di Sassuolo tale ente non solo non abbia attuato la norma di legge, ma addirittura abbia di fatto tolto alle famiglie di via S. Pietro un bene primario come la casa, regolarmente acquistato;

si chiede inoltre di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti;

se intenda verificare l'operato dell'amministrazione comunale di Sassuolo e l'applicazione delle leggi a tutela dei diritti di cittadinanza degli immigrati;

quali misure intenda adottare per garantire una soluzione equa e dignitosa per le famiglie coinvolte nelle procedure di sgombero indicate. (4-09034)

(12 luglio 2005)

Risposta. – Va premesso, innanzitutto, che presso il quartiere «Braida», nel territorio del Comune di Sassuolo (Modena), si è assistito, negli ultimi anni, ad un concentramento abitativo di cittadini stranieri extracomunitari in complessi immobiliari di tipo popolare e con canoni locativi piuttosto bassi.

Le tipologie di tali edifici e le abitudini di vita delle diverse etnie presenti hanno determinato un progressivo deterioramento ambientale che ha favorito, tra l'altro, intrusioni sempre più consistenti di soggetti stranieri dediti ad attività illecite, tra cui, in particolare, la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Tale situazione è stata oggetto di costante attenzione da parte del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di Modena e sono stati attuati, nel tempo, numerosi e ripetuti interventi di prevenzione e repressione da parte delle Forze di polizia.

In questo contesto, l'Amministrazione Comunale di Sassuolo ha contemporaneamente avviato un programma di risanamento e recupero del quartiere, dedicando particolare attenzione al condominio di Via S. Pietro n. 6 citato, che l'ente locale ha inteso sottoporre ad una procedura di sgombero e di chiusura per inagibilità, per poi giungere alla sua acquisizione e alla successiva bonifica e riqualificazione.

In data 7 giugno 2005 è stata, infatti, adottata dal Sindaco di Sassuolo un'ordinanza di sgombero dell'immobile in questione, a seguito dei sopralluoghi effettuati dall'Azienda U.S.L., dal Corpo della Polizia Municipale, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dalla Direzione dei Lavori Pubblici dello stesso Comune, che hanno attestato, per le parti di competenza, una situazione di complessivo degrado igienico-sanitario e

strutturale dell'edificio, con rischio di incendio e grave compromissione dell'impiantistica.

In particolare, in data 14 aprile 2005, è intervenuta presso l'edificio una squadra dei Vigili del Fuoco per una perdita d'acqua proveniente da una tubazione interna ai muri portanti all'altezza del primo piano, rilevando, in tale occasione, gravi rischi per l'incolumità delle persone, soprattutto per il pericolo di corto circuito dell'impianto elettrico dell'edificio.

Nella circostanza, a seguito del verbale stilato dai Vigili del Fuoco, è stata adottata apposita ordinanza, con la quale veniva ingiunto ai proprietari di provvedere ad affidare accurate verifiche impiantistiche e statiche da parte di tecnici abilitati al fine di individuare i lavori da eseguire per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Inoltre, nel periodo compreso tra luglio 2004 e aprile 2005, sono state eseguite, a seguito di operazioni di controllo delle Forze dell'ordine, azioni di sgombero di 11 appartamenti a causa della loro inagibilità per grave compromissione delle condizioni igienico-sanitarie.

Le operazioni di notifica dell'ordinanza del 7 giugno 2005 si sono concluse il 13 giugno successivo e sono state accompagnate dalla apposizione di diversi pannelli nell'area destinata a cortile di proprietà condominiale, recanti il testo della medesima ordinanza, sia in lingua italiana che in lingua araba.

Il successivo 27 giugno sono state portate a termine le operazioni di sgombero da parte del Comune di Sassuolo alla presenza di un contingente di Forze dell'Ordine, assegnato con compiti di assistenza all'esecuzione dell'atto.

I costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale per le operazioni di sgombero ammontano a 226.232,00 euro, secondo quanto riferito dallo stesso ente.

Per quanto concerne l'acquisto dell'immobile da parte del Comune di Sassuolo e la sistemazione dei nuclei familiari sgomberati, si comunicano i seguenti elementi informativi forniti dall'ente locale, interessato al riguardo dalla Prefettura di Modena.

In ordine alle cifre prospettate ai proprietari intenzionati ad alienare al Comune gli appartamenti sgomberati, l'Amministrazione Comunale ha evidenziato che il fabbricato in questione è stato ultimato nel 1976 ed è costituto da 72 unità immobiliari, di cui 35 con mutuo ipotecario attivo, una sottoposta a procedura esecutiva, 32 senza mutuo e 4 proprietà minori *(garage* e magazzini), con una superficie media commerciale di ogni singolo appartamento di 31 metri quadrati circa.

Le trattative svolte con i proprietari si basano sul valore di mercato desunto, oltre che da una stima formulata direttamente dal Comune, da una relazione depositata al Tribunale di Modena nel corso di una recente procedura esecutiva che ha determinato il valore di un appartamento del medesimo stabile della superficie commerciale di 35 metri quadrati (privo di *garage* o posto auto) in 15.000,00 euro, nonché sulla circostanza che, successivamente alla data di tale stima (marzo 2004), il fabbricato oggetto

di valutazione, già definito in precarie condizioni manutentive, ha subito ulteriori degradi.

Al valore di mercato degli appartamenti è stato, inoltre, detratto l'ammontare dei debiti condominiali, ad oggi stimato nell'ordine di 175.000,00 euro.

Attualmente il Comune ha precisato di essere proprietario di 7 appartamenti e che sono stati stipulati 7 prelliminari di vendita con proprietari con mutuo in essere.

Sempre sulla base degli elementi acquisiti, l'Amministrazione Comunale, che al momento non ha stipulato alcuna convenzione con banche, ha formulato una proposta scritta agli istituti di credito, relativa ai proprietari con mutuo che decideranno di vendere al Comune.

L'impegno dell'ente locale è finalizzato a sollevare i proprietari dai mutui ipotecari in essere, attraverso un concordato extragiudiziale con le banche creditrici che preveda la corresponsione da parte del Comune del 40% del capitale residuo di ciascun mutuo attivo, con conseguente estinzione del mutuo stesso da parte della banca e rinuncia a qualsiasi rivalsa sui proprietari.

Secondo quanto riferito dal Comune di Sassuolo, l'istituto di credito che ha concesso il maggior numero di mutui (22) ha risposto alla richiesta formulata, accettando la proposta di concordato extragiudiziale verso corresponsione del 50% del capitale residuo al 30 giugno 2005.

L'operazione condotta dal Comune di Sassuolo si è avvalsa di contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia Romagna.

Il contributo stanziato dalla citata Fondazione ha previsto il finanziamento di spese correnti, necessarie alla «ricollocazione», mediazione e accompagnamento sociale dei nuclei familiari presenti nel condominio in questione, e non di investimenti, atteso che la stessa non eroga contributi finalizzati ad interventi di «riqualificazione urbana».

Per quanto concerne il contributo regionale, esso è stato accordato poiché il risanamento del citato condominio rappresenta il primo passo verso la progressiva realizzazione di un progetto di riqualificazione del quartiere «Braida», che vede la collaborazione della stessa Regione Emilia Romagna.

Relativamente alla sistemazione dei nuclei familiari sgomberati, l'Amministrazione comunale ha precisato di aver messo a disposizione 24 appartamenti, dislocati in varie zone della città, di cui 8 nuovi, o completamente ristrutturati, e gli altri in condizioni di normale abitabilità.

Tali appartamenti sono stati accettati da 22 famiglie e concessi per un periodo di 5 anni con canone medio di 300 euro mensili, sospeso per le famiglie sgomberate da alloggi di proprietà fino all'estinzione del mutuo acceso per l'acquisto degli alloggi stessi.

Per le persone che vivevano da sole è stato messo a disposizione un edificio costituito da 16 appartamenti arredati. Attualmente, 15 persone sono state sistemate in 7 appartamenti, mentre restano disponibili 16/18

posti letto presso la stessa struttura, in singoli appartamenti e in spazi destinati all'accoglienza temporanea specificatamente predisposti.

Lo stesso Comune ha precisato che il caso specifico dell'immobile di Via San Pietro n. 6 presentava, peraltro, caratteri di urgenza ed indifferibilità tali da non consentire l'attesa dei tempi necessariamente lunghi per l'adozione di un programma di riqualificazione urbana che, ai sensi della legge regionale n. 19 del 1998, prevede una procedura urbanistica non dissimile dall'approvazione di una variante al piano regolatore, pur se accelerata dall'Accordo di programma.

Pertanto, la Regione ha ritenuto di intervenire con un primo stanziamento di 80.500,00 euro, concesso al Comune di Sassuolo, nel 2004, in base alla legge regionale n. 24 del 2003, destinato all'avvio del progetto di risanamento di Via San Pietro n. 6.

Sempre secondo quanto riferito dall'Amministrazione comunale, in base ad accordi già intercorsi, la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Modena hanno assicurato la propria collaborazione anche per il prosieguo del progetto relativo alla riqualificazione dell'area e, più in generale, del quartiere, il cui studio il comune ha affidato al Laboratorio di sicurezza urbana del Politecnico di Milano per una «Analisi in termini di sicurezza urbana e proposte di interventi per il quartiere Braida».

Il sottosegretario di Stato per l'interno
D'Alì

(18 novembre 2005)

MARINO, PAGLIARULO, MUZIO. – *Ai Ministri dell'interno e della difesa*. – Premesso:

che nei villaggi carsici sopra Trieste di Prosecco, Contovello e Padriciano, abitati prevalentemente da appartenenti alla minoranza slovena, alla vigilia del 1° maggio vengono, da decenni, esposte bandiere rosse per ricordare la festa del lavoro;

che quest'anno i giovani che procedevano ad issare le bandiere sugli alberi e tra le case sono stati seguiti ed identificati dai Carabinieri della stazione di Aurisina, che hanno preteso l'esibizione delle autorizzazioni per l'esposizione di dette bandiere,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se non ritengano che tali interventi da parte delle Forze dell'ordine, di carattere chiaramente intimidatorio, siano contrari al principio della libertà di espressione garantito dalla Costituzione;

se rientri nei loro intendimenti provvedere perché non abbiano a ripetersi tali atteggiamenti ed iniziative, che a giudizio degli interroganti, non sono volte alla tutela dell'ordine pubblico e della civile convivenza.

(4-08627)

(4 maggio 2005)

Risposta. – Il 20 aprile scorso il Comandante della Stazione Carabinieri di Basovizza, in provincia di Trieste, ha proceduto ad identificare sei persone mentre issavano alcune bandiere rosse lungo la Strada Provinciale detta «Carsica», fra le località di Basovizza e Padriciano.

Si fa presente che le bandiere erano poste su funi tese trasversalmente alla strada, e ad un'altezza di circa cinque metri, risultando notevolmente pericolose per la circolazione stradale.

Proprio questo è stato il motivo che ha sollecitato la necessaria attività di controllo: essendo stata occupata parte della carreggiata, per l'apposizione dei drappi, con una scala semovente, si è determinata una situazione potenzialmente pericolosa per la circolazione stradale.

L'iniziativa intrapresa, dunque, lungi dal costituire una limitazione del diritto costituzionalmente garantito alla libertà di espressione e di manifestazione delle proprie opinioni, ha avuto lo scopo esclusivo di salvaguardare l'incolumità delle stesse persone identificate e degli utenti della strada e, in ogni caso, si è conclusa con l'invito agli interessati ad adottare le opportune misure di sicurezza.

Il sottosegretario di Stato per l'interno
D'Alì

(18 novembre 2005)

MEDURI. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Premesso:

che nella notte di lunedì 31 ottobre 2005 è stato compiuto un gravissimo atto intimidatorio in danno del dr. Paolo Quattrone – Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria della Calabria;

che tale atto è stato compiuto in danno della casa di vacanza sita a Bova Marina e che, in tale circostanza, l'abitazione è stata cosparsa di escrementi, sale grosso, alcool e caffè, trasmettendo precisi e minacciosi segnali mafiosi che si riferiscono alla persona ed alla famiglia, minacciandone l'incolumità fisica;

che il Provveditore Quattrone ha da tempo avviato una politica di completo riordino del settore che, evidentemente, risulta indigesta a pericolosi settori criminali;

che già in passato, quando dirigeva il carcere di Reggio Calabria, il dr. Quattrone era stato bersaglio di attenzioni criminali, subendo un attentato estrinsecatosi nell'esplosione di una bomba nelle adiacenze della propria abitazione (1989);

che nei tempi trascorsi, sempre nel settore penitenziario, in Calabria, si sono verificati fatti gravissimi con l'uccisione per mano mafiosa del direttore del carcere di Cosenza Sergio Cosmai e del Maresciallo Scalzone di Brancaleone;

che di fronte all'ennesimo atto di pericolosa tracotanza criminale, che ha seguito di pochi giorni l'assassinio del Vice Presidente del Consiglio regionale on. Fortugno ed altri omicidi mafiosi nell'area grecanica e

della Locride, lo Stato deve dimostrare il proprio pugno forte e la volontà di perseguire esecutori e mandanti di tanti *raid* criminali ed assassini,

si chiede di sapere:

se, ad oltre una settimana dalla consumazione del criminale atto intimidatorio, siano state approntate e rese operative adeguate misure di sicurezza e di protezione personale e familiare a favore del dr. Paolo Quattrone;

a che punto siano le indagini avviate per l'identificazione e l'adeguata punizione di esecutori e mandanti dell'odiosa intimidazione posta in essere in danno del servitore dello Stato, dr. Paolo Quattrone.

(4-09638)

(9 novembre 2005)

Risposta. – Dopo gli atti di danneggiamento e vandalici commessi da ignoti, la notte del 1° novembre 2005, nella residenza estiva del Provveditore Regionale dell'Amministrazione penitenziaria dottor Paolino Maria Quattrone, come riferisce il Ministero della giustizia, il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, a titolo precauzionale e provvisorio, ha autorizzato l'istituzione di un servizio di tutela a cura della polizia penitenziaria.

Dal canto suo, la Prefettura di Catanzaro, ove il dottor Quattrone ha la sede di servizio, ha deciso di porre in essere, a decorrere dal 15 novembre scorso, un servizio di vigilanza generica radiocollegata presso la sede del Provveditorato.

La Prefettura di Reggio Calabria ha disposto analogo servizio di vigilanza generica radiocollegata presso l'abitazione del dottor Quattrone.

Si segnala che presso il competente Commissariato di pubblica sicurezza di Condofuri (Reggio Calabria) sono state presentate, contestualmente, altre 13 denunce per episodi analoghi a quello avvenuto presso la residenza estiva del dott. Quattrone.

Sul piano generale, la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica in Calabria è seguita con la massima attenzione dal Ministero dell'interno e dal Ministro On. Pisanu, che ha illustrato presso le due Assemblee parlamentari pochi giorni dopo l'assassinio del vicepresidente del Consiglio regionale, dott. Francesco Fortugno, il piano di interventi straordinari messo a punto per potenziare il sistema di sicurezza nella Regione.

Dopo quel dibattito, come è noto, il successivo 28 ottobre, il Consiglio dei ministri ha affidato al Prefetto Luigi De Sena, già vicecapo della polizia e direttore centrale della polizia criminale, l'incarico di Prefetto di Reggio Calabria, anche al fine di coordinare tutte le attività di sicurezza pubblica e di contrasto alla criminalità organizzata a livello regionale.

Il Consiglio dei ministri ha, quindi, approvato il piano di interventi straordinari contro la 'ndrangheta che si sviluppa su sei linee di intervento che si ricordano in estrema sintesi.

La prima linea riguarda la intensificazione dei dispositivi di sorveglianza e di controllo del territorio calabrese, con particolare riferimento alla Locride.

A questo scopo sono state già inviate in Calabria aliquote importanti di personale altamente specializzato della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

La seconda linea di intervento è rivolta a rafforzare tutte le attività informative e investigative con specifico riferimento all'applicazione di misure di prevenzione personale e patrimoniale, con l'obiettivo di aggredire le ricchezze illecitamente costituite.

A questo fine è stata anche inviata in Calabria una squadra di investigatori della DIA che potrà operare con speciali poteri di accesso e di accertamento presso banche ed altri istituti di intermediazione finanziaria.

L'attività di questa *task-force* si rivolgerà anche al controllo degli appalti pubblici e dei cantieri.

Molta importanza viene attribuita alla confisca dei beni, che potrà sempre essere disposta in caso di condanna per reati di tipo mafioso in base all'art.12 della legge 501 del 1994.

La terza linea di intervento è rivolta a sorvegliare tutte le operazioni antidroga che in Calabria, in Italia o in altre parti del mondo vedono coinvolti esponenti o complici della 'ndrangheta.

A questo fine sono state anche adottate decisioni per potenziare i collegamenti con le polizie straniere e specialmente con le Agenzie Investigative Antidroga degli Stati Uniti.

La quarta linea riguarda le misure rivolte a promuovere il massimo di sinergie tra le Procure e gli altri Uffici Giudiziari.

Con la quinta linea di intervento si è deciso di potenziare e orientare le forze dei servizi di informazione sul territorio calabrese.

La sesta linea di intervento mira da un lato alla tutela degli amministratori calabresi che sono oggetto di intimidazioni violente e sistematiche, dall'altro a mettere sotto controllo le Amministrazioni sospette, invece, di collusioni con la mafia o di inquinamento mafioso.

Ciò consentirà di adottare le misure necessarie, prima tra tutte lo scioglimento straordinario delle Amministrazioni che risultino inquinate.

Si sottolinea che le linee di azione del piano convergono tutte verso un solo obiettivo: l'affrancamento delle comunità locali e dei singoli cittadini dalla presenza criminale.

Per raggiungerlo, serve la reazione di tutti, a partire dai pubblici poteri: politica, magistratura e amministrazione.

Il Ministero dell'interno e le forze dell'ordine lo stanno già facendo e continueranno a farlo con crescente impegno di uomini e mezzi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
SAPONARA

(22 novembre 2005)

MINARDO. – *Al Ministro dell'interno.* – Considerato che solo in provincia di Ragusa cento aspiranti Vigili del fuoco, risultati idonei, attendono da sette anni che venga esaurita la graduatoria relativa al concorso del 1998 «per mestieri»;

ritenuto che tutte le procedure relative a tale concorso si sono concluse nell'anno 2000;

rilevato che in totale in circa 5.000 sono risultati idonei e che in 3.000 sono stati assorbiti, per cui altre 2.000 persone, tra cui 100 della provincia di Ragusa, sono in attesa di incarico;

considerato che codesto Ministero ha bandito altri nuovi concorsi invece di esaurire gli elenchi esistenti,

si chiede di sapere se rientri tra gli intendimenti del Governo:

intervenire per sbloccare lo scorrimento della graduatoria relativa al concorso sopra citato;

chiarire i criteri adottati dal Ministero dell'interno relativi all'espletamento delle graduatorie e per quali motivi siano stati banditi altri concorsi;

adottare provvedimenti per lo scorrimento delle graduatorie annuali e per la ferma dei volontari che prestano servizio presso i comandi dei Vigili del fuoco.

(4-08683)

(12 maggio 2005)

Risposta. – Preliminarmente si informa che la validità della graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco indetto con decreto direttoriale 6.3.1998 è stata prorogata al 31.12.2006 dal decreto-legge 30.1.2004, n. 24, convertito dalla legge 31.3.2004, n. 87. Pertanto, fino a quella data, l'Amministrazione potrà attingere ad essa per l'assunzione di nuovo personale di quella qualifica, qualora la Funzione Pubblica autorizzasse il *turn-over* e la prossima legge finanziaria prevedesse un aumento d'organico per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Si segnala, al riguardo, che l'Amministrazione ha utilizzato largamente la graduatoria di quel concorso, assumendo a tutt'oggi 3550 unità.

Per quanto attiene ai concorsi successivamente banditi dall'Amministrazione per il medesimo profilo si chiarisce che essi sono stati previsti da specifiche disposizioni di legge per esigenze particolari e nei confronti di personale avente caratteristiche ben determinate come di seguito specificato:

– il concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale 5 novembre 2001, era riservato ai vigili del fuoco volontari;

– il concorso a 55 posti nel profilo di vigile permanente, consentito dalla legge 24.12.2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), è rivolto solo ai vigili volontari ausiliari del Corpo Nazionale congedatisi nel corso degli anni 2004/2005;

– il concorso a 40 posti nel profilo professionale di vigile del fuoco previsto dalla legge n. 87 del 31.3.2004, n. 87 è stato riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario in servizio presso le sedi di Lampedusa, Lipari e Pantelleria in relazione alle peculiari esigenze del servizio antincendio e di Soccorso tecnico nelle isole minori della Sicilia.

Da quanto sopra rappresentato si evince l'attenzione dell'Amministrazione a risolvere la problematica della carenza di organico nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, considerando al contempo le varie esigenze connesse a situazioni ambientali e sociali.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
BALOCCHI

(14 novembre 2005)

MODICA. – *Ai Ministri delle attività produttive, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, ha riordinato la disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del sopra citato decreto legislativo, l'ENEA è un ente pubblico «operante nei settori dell'energia, dell'ambiente e delle nuove tecnologie, con il compito di promuovere ed effettuare attività di ricerca di base e applicata e di innovazione tecnologica, di diffondere e trasferire i risultati ottenuti, nonché di svolgere servizi di alto livello tecnologico, anche in collaborazione con il sistema produttivo», posto, ai sensi dell'articolo 22, sotto la vigilanza del Ministro delle attività produttive e la cui attività, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, è regolata da indirizzi definiti dal Ministro vigilante d'intesa con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'ambiente e per la tutela del territorio;

l'articolo 21, comma 1, del sopra citato decreto legislativo prevede che il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ENEA sia regolato ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che il comparto di contrattazione del personale dell'ENEA sia definito con le procedure di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

in tale articolo 40, comma 2, è specificato che i comparti della contrattazione collettiva nazionale sono stabiliti mediante accordi tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative e che tali comparti devono riguardare settori omogenei o affini,

si chiede di sapere:

quale sia il comparto di contrattazione del personale dell'ENEA ai sensi del combinato disposto dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 257 del 2003 e dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e quando tale comparto sia stato definito;

nel caso non fosse stato ancora definito, se risulti quali siano le motivazioni di tale mancata applicazione del disposto di legge;

se i Ministri in indirizzo, alla luce delle finalità e delle attività dell'ENEA come risultano descritte dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo di riordino n. 257 del 2003, non ritengano che, per omogeneità o affinità di settori di attività, il comparto della contrattazione collettiva nazionale in cui inserire il personale dell'ENEA dovrebbe essere quello relativo al personale degli enti pubblici di ricerca e, in caso affermativo, se non ritengano opportuno fornire indicazioni in tal senso all'ARAN.

(4-08355)

(16 marzo 2005)

Risposta. – Si risponde all'interrogazione in oggetto, anche sulla base degli elementi forniti dallo stesso ENEA, e si rappresenta quanto segue.

L'articolo 21 del decreto legislativo n. 257/2003 stabilisce che il comparto di contrattazione del personale dell'ENEA venga definito attraverso la contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001. Tale norma dispone che i comparti della contrattazione collettiva nazionale, riguardanti settori omogenei o affini, siano stabiliti mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative nel comparto (cioè le organizzazioni che hanno nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale).

La suddetta contrattazione segue una procedura alquanto complessa, che può essere schematizzata nel modo seguente:

a) il Consiglio di Amministrazione dell'ENEA, valutate le finalità istituzionali e la natura degli obiettivi programmatici perseguiti dall'Ente, individua il comparto di contrattazione nel quale richiedere l'inserimento dell'Ente stesso. Tale volontà viene trasmessa al Ministro per la funzione pubblica;

b) il Ministro per la funzione pubblica, acquisito il parere di un apposito organismo di coordinamento dei Comitati di settore, costituito presso l'ARAN, al quale partecipa il Governo tramite lo stesso Ministro per la funzione pubblica che lo presiede, esercita il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN, attraverso la formulazione di uno specifico atto;

c) l'ARAN stipula con le confederazioni rappresentative, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 165/2001, l'accordo per l'inserimento dell'ENEA nel comparto di contrattazione prescelto.

Preso atto di quanto sopra è ragionevole ipotizzare che il completamento della procedura, per l'attuazione del disposto del citato articolo 21 del decreto legislativo n. 257/2003, richiederà tempi abbastanza lunghi.

Stante quanto sopra illustrato, è apparsa obbligata la scelta, già indicata nel Doc. ENEA/2004/113/C.A., di rinnovare il contratto per il quadriennio normativo 2002-2005 utilizzando ancora, così come già fatto per l'erogazione della indennità di vacanza contrattuale per il biennio economico 2002-2003, la previsione normativa di cui all'articolo 70, comma

4, del decreto legislativo n. 165/2001. Peraltro, anche per l'erogazione della indennità di vacanza contrattuale per il biennio economico 2004-2005, l'Ente si sta muovendo nella stessa ottica. Inoltre, come già riferito dal professor Rubbia, il 13 aprile scorso in occasione della sua audizione presso la Commissione attività produttive della Camera dei deputati, il Consiglio di Amministrazione dell'ENEA ha assunto l'orientamento di procedere a tale rinnovo attraverso un «contratto ponte» che tenga conto delle specificità dell'ENEA, in vista dell'eventuale inserimento dell'Ente in uno dei comparti di contrattazione.

In data 22 aprile 2005 il Consiglio di Amministrazione dell'ENEA ha deliberato, nel corso della sua 23ª riunione, di dare mandato al Direttore generale di predisporre un'analisi, di natura economico-finanziaria, delle implicazioni connesse all'inserimento dell'ENEA in un comparto di contrattazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 257 del 2003; di avviare l'interlocuzione con le organizzazioni sindacali rappresentative per la definizione di una ipotesi di atto di indirizzo, ai fini del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente dell'ENEA – quadriennio normativo 2002-2005, secondo la previsione normativa di cui all'art. 70, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, che persegua gli obiettivi di carattere generale richiamati nel Doc. ENEA (2005) n. 27/CA; di formulare una coerente, definitiva, ipotesi di «atto di indirizzo» da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, affinché il Presidente possa trasmetterla ufficialmente al Ministro per la funzione pubblica per le successive azioni nei confronti dell'ARAN; di attivare degli opportuni contatti con l'ARAN al fine di acquisire ogni utile informazione sull'evoluzione dei contratti relativi ai comparti di riferimento.

Sulla base di quanto illustrato in precedenza, il Consiglio di Amministrazione dell'ENEA potrà, quindi, assumere una deliberazione in ordine allo specifico comparto di contrattazione nel quale richiedere l'inserimento dell'Ente, a partire dal quadriennio normativo 2006-2009.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive
VALDUCCI

(24 novembre 2005)

PAPANIA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che:

con nota del 30 settembre 2004 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha delegato il Direttore generale della Direzione generale per il personale della scuola alla firma del bando del corso concorso selettivo di formazione previsto dall'art. 29 del decreto legislativo n. 165/2001;

nella *Gazzetta Ufficiale* 4ª serie speciale, n. 94 del 26/11/2004, è stato pubblicato il bando del concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti delle scuole;

il decreto legislativo n. 165/2001, all'articolo 29, disciplina il reclutamento dei dirigenti scolastici;

le commissioni esaminatrici del corso – concorso selettivo di formazione sono nominate, come specificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2001, n. 341 *(Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6.9.2001) con decreto dei competenti direttori generali degli uffici scolastici regionali e sono uniche in relazione ai posti dirigenziali messi a concorso relativi ai tre settori formativi della scuola elementare e media, della scuola secondaria superiore e degli istituti educativi,

si chiede di sapere se non si intenda porre rimedio a tale evidente disparità di trattamento.

(4-08983)

(5 luglio 2005)

Risposta. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, nella quale l'interrogante cita nelle premesse:

la nota con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha delegato il Direttore generale del personale della scuola alla firma del bando di concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici;

la *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 26 novembre 2004, ove è stato pubblicato il bando del concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti delle scuole;

l'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina il reclutamento dei dirigenti scolastici;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 431 del 20 maggio 2001, nella parte in cui disponde che le commissioni esaminatrici del corso-concorso sono nominate dai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali e sono uniche in relazione ai posti dirigenziali messi a concorso relativi ai tre settori formativi della scuola elementare e media, della scuola secondaria superiore e degli istituti educativi.

L'interrogante chiede di sapere se non si intenda porre rimedio a tale evidente disparità di trattamento.

Al riguardo si fa presente che nel momento in cui è stata attribuita, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado personalità giuridica ed autonomia amministrativa – regolamentate con decreto del Presidente della Repubblica n. 275 de 1999 – è stata istituita, a norma del medesimo articolo 21, comma 16, con decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, la qualifica dirigenziale per i capi d'istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative dotate di funzioni autonome.

Le disposizioni contenute nel su indicato decreto legislativo, recepite poi nel decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, dispongono che i dirigenti scolastici sono inquadrati nei ruoli di dimensione regionale e stabiliscono anche che il reclutamento dei dirigenti scolastici si svolge, in sede regionale, con cadenza periodica, mediante un corso concorso selettivo di

formazione indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione, comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di formazione specifica per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi.

Stante il contesto normativo, come sopra delineato, la gestione dello stato giuridico dei dirigenti scolastici, ivi comprese le procedure per il loro reclutamento, ricadono nella competenza dei Dirigenti generali degli Uffici scolastici regionali.

Si fa anche presente che il relativo corso-concorso selettivo di formazione nell'ambito dell'amministrazione periferica è unico, come uniche sono le commissioni giudicatrici.

Infatti, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 341 del 30 maggio 2001, con il quale sono stati definiti i criteri per la composizione delle commissioni giudicatrici del corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 25-*bis* del su indicato decreto legislativo n. 165 del 2001, ha previsto che le relative commissioni esaminatrici sono nominate con decreto dei componenti Direttori generali degli Uffici scolastici regionali e sono uniche in relazione ai posti messi a concorso relativi ai tre settori formativi della scuola elementare e media, della scuola secondaria superiore e degli istituti educativi.

In applicazione delle su indicate norme è stato bandito, dal Direttore generale per il personale della scuola, su delega del Ministro, il concorso selettivo di formazione per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi; il relativo decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie speciale n. 94, del 26 novembre 2004.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca
APREA

(15 novembre 2005)

SODANO Tommaso. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

nel febbraio 2003 i Consiglieri comunali di minoranza del Comune di Tufino (paese in provincia di Napoli di circa 3.500 abitanti) esposero al Prefetto di Napoli Carlo Ferrigno gravi fatti inerenti la vita amministrativa del piccolo centro del Nolano;

il prefetto Ferrigno per la gravità dei fatti esposti chiese, ed ottenne, dal Ministro dell'interno, la nomina di una commissione di accesso ai sensi del decreto legislativo 267/2000;

tale commissione si insediò e iniziò i suoi lavori nel luglio 2003, ultimandoli nel luglio 2004 con l'invio, al Ministro, della relazione conclusiva e della richiesta del Prefetto di procedere allo scioglimento;

lo scorso 7 ottobre, in pieno giorno, a Tufino si sono udite alcune forti esplosioni, simili agli spari che solitamente si sentono in onore del

Santo patrono, e subito dopo si apprendeva che il sindaco in persona aveva diffuso la notizia dello scampato pericolo di scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione camorristica;

alcune persone molto vicine al sindaco spiegavano lo scampato pericolo di scioglimento con la volontà del Ministro dell'interno di invitare il sindaco di Tufino a presentare le proprie controdeduzioni in merito a quanto contenuto nella relazione della commissione d'accesso;

considerato che si presume che il lavoro di un anno svolto dalla commissione d'accesso sia stato eseguito con grande professionalità e con la dovuta imparzialità, nonché con grande dispendio di mezzi e di risorse finanziarie,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che la volontà del Ministro in indirizzo di invitare il sindaco di Tufino a presentare le proprie controdeduzioni rappresenti, di fatto, una sostanziale sconfessione dell'operato della commissione d'accesso;

se risultino i motivi per i quali non si sia provveduto allo scioglimento dell'Amministrazione, tenendo quindi un comportamento diverso rispetto ad analoghe situazione in altri comuni campani.

(4-07511)

(20 0ttobre 2004)

Risposta. – Nella seduta del 21 ottobre 2005, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del Consiglio comunale di Tufino, essendo state accertate, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, forme di condizionamento degli amministratori da parte della criminalità organizzata.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'Alì

(18 novembre 2005)

SPECCHIA. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso:

che il 13 maggio 2005 la Capitaneria di Porto di Brindisi ha autorizzato la «Grandi Lavori Fincosit» a realizzare una grande barriera galleggiante a Capo Bianco, a 300 metri dalla battigia, a protezione del tratto di mare che sarà oggetto di opere di riempimento e sul quale dovrebbe essere realizzato il rigassificatore della British Gas;

che, stranamente, detta autorizzazione è stata concessa prima ancora della presentazione del progetto definitivo del rigassificatore in questione, verificatasi alla fine del mese di maggio;

che la stessa Capitaneria di Porto con altra ordinanza, proprio a seguito dell'autorizzazione innanzi indicata, ha regolamentato la navigazione nella zona interessata;

che, inoltre, sempre con riferimento al rigassificatore, l'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici aveva subordinato qualsiasi tipo di intervento (anche quelli prodromici alla costruzione dell'impianto, come la barriera galleggiante) all'esame particolareggiato di tutti i diversi aspetti del progetto definitivo;

che, quindi, la Capitaneria di Porto ha autorizzato la barriera galleggiante prima dell'arrivo del progetto e prima della valutazione complessiva da parte dell'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici;

che la Giunta Comunale di Brindisi ha dato mandato al proprio ufficio legale di presentare ricorso avverso l'ordinanza autorizzativa della Capitaneria di Porto chiedendo anche una urgente sospensione dei lavori,

l'interrogante di conoscere quali urgenti iniziative si intenda assumere per far sì che venga revocato l'illegittimo provvedimento della Capitaneria di Porto di Brindisi.

(4-08935)

(28 giugno 2005)

Risposta. – In merito alle problematiche evidenziate con l'atto ispettivo cui si risponde sono state richieste informazioni al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto il quale fa conoscere che il provvedimento emanato in data 13 maggio 2005 non è da reputare né illegittimo, né suscettibile di revoca in via di autotutela.

Tale atto, infatti, al di là della veste formale prescelta, è da considerarsi sia nella sostanza sia nelle intenzioni rilasciato esclusivamente nell'ambito delle competenze rimaste in capo alla citata Autorità marittima.

A riguardo detto Comando precisa, altresì, che tale provvedimento è da considerarsi cessato di validità alla data del 14 giugno 2005 per effetto della prescrizione contenuta alla lettera *f)* del medesimo.

Il provvedimento in questione costituisce atto correlato sia ad un nulla osta rilasciato dall'Autorità portuale, Ente gestore dello specchio acqueo interessato ai lavori di seguito specificati, sia alla ordinanza n. 49/05, poi sospesa con la successiva n. 51/05 in data 16 luglio 2005, emanate dalla locale Capitaneria di porto di Brindisi in virtù delle competenze rimaste in capo alla Autorità marittima ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 28 gennaio 1984, n. 94.

Con l'atto contestato, infatti, l'Autorità marittima ha ritenuto di perseguire l'interesse pubblico affinché dall'esecuzione dei lavori di posa in opera di una barriera di protezione costituita da una panna galleggiante denominata *silt curtain*, da collocarsi in zona Capobianco nel porto di Brindisi, non derivassero situazioni di potenziale pericolo sotto il profilo della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.

Tali lavori risultavano peraltro già autorizzati dalla competente Autorità portuale alla Società Grandi Lavori Fincosit, in nome e per conto della ditta Brindisi LNG.

Sembra, peraltro, opportuno evidenziare che tali provvedimenti sono stati adottati in conformità delle pertinenti disposizioni del codice della navigazione e delle relative norme di attuazione e peraltro di efficacia limitata nel tempo, in quanto le relative prescrizioni tecnico-nautiche finalizzate alla sicurezza della navigazione sono state espressamente dichiarate cogenti fino alla data del 14 giugno 2005.

Per quanto riguarda la questione delle ammende comminate ai diportisti dalla Capitaneria di porto di Brindisi, pone in evidenza che la stessa riguarda un'altra area nella quale opera una differente ordinanza, vale a dire l'ordinanza 13/2003, sempre adottata dalla competente Autorità marittima, nell'ambito dei citati poteri ad essa attribuiti ma dettata da esigenze di difesa nazionale connesse alla presenza della locale base militare.

A tal riguardo, infatti, la competente Capitaneria di porto fa conoscere che, a seguito dei controlli effettuati, tali sanzioni sono state comminate alle imbarcazioni che sostavano a meno di 100 metri dalle Isole delle Pedagne nel porto esterno di Brindisi.

Tale episodio è stato erroneamente correlato, da una parte della stampa locale, come conseguenza dei lavori preliminari di costruzione del rigasificatore ma che nulla ha a che vedere con l'area assentita in concessione alla British Gas.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
TASSONE

(22 novembre 2005)

STANISCI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

da tempo i sindacati denunciano il rischio di un forte ridimensionamento delle posizioni operative presso il centro di assistenza al volo di Brindisi, in altri centri ed aeroporti in Italia, causato da una sempre maggiore flessibilità nell'organizzazione del lavoro;

tutto questo, oltre che incidere sulla dotazione organica del personale del centro, si ripercuote anche sulla sicurezza dei voli;

a detta dei sindacati l'ENAV, dalla documentazione già prodotta, è pronto a tagliare il 15% dell'organico dei controllori di volo di Brindisi, pari a 20 unità lavorative;

tale argomento ha già prodotto due scioperi nazionali nel mese di maggio, con blocco quasi totale del trasporto aereo, ed altri ne produrrà nel mese di giugno,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga:

di fare chiarezza su questo problema che, se è legato alla razionalizzazione delle risorse, può essere risolto riconsiderando le eventuali spese sopportate per lo svolgimento dei convegni, gli esodi superagevolati,

le consulenze varie e le eventuali assunzioni di quadri e dirigenti con remunerazioni extracontrattuali;

di dover riorganizzare un settore così delicato come l'assistenza al volo, traguardando l'efficienza e la sicurezza col riordino degli spazi aerei in Italia in modo orizzontale e non più verticale, delegando al centro di Brindisi le competenze per tutti gli spazi aerei dell'Italia meridionale, oggi condivisi col centro di Roma;

di considerare attentamente il progetto per il controllo integrato del traffico aereo presso il centro di Brindisi, che potrebbe interessare tutta l'Italia meridionale, la zona dei Balcani ed i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, interagendo con gli obiettivi del Corridoio 8.

(4-08819)

(1° giugno 2005)

RISPOSTA. – In merito alle problematiche evidenziate con l'atto ispettivo cui si risponde sono state richieste informazioni all'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV), il quale fa conoscere di non avere allo studio alcuna ipotesi di modifica all'organizzazione degli spazi aerei di giurisdizione del Centro regionale di controllo del traffico aereo (ACC) di Brindisi a beneficio di altri centri.

A tal proposito, l'ENAV rende noto di aver allo studio forme di collaborazione e di potenziale integrazione con i fornitori di servizi di controllo del traffico aereo dei paesi dell'area balcanica e mediterranea allo scopo di realizzare il «Cielo unico europeo» previsto dai Regolamenti comunitari. Tale integrazione, tesa alla realizzazione di un blocco funzionale di spazio aereo, non potrà che esaltare e, di conseguenza, valorizzare il ruolo del Centro di controllo di Brindisi.

L'ENAV rappresenta, inoltre, che il citato Centro di controllo risulta essere fortemente competitivo rispetto alle altre strutture facenti parte dell'area balcanica sia per la dotazione tecnologica impiantata, sia per la sua dislocazione geografica.

Per quanto concerne l'organico del Centro di controllo di Brindisi, l'Ente informa che nella trascorsa stagione estiva non è stata apportata alcuna riduzione del relativo personale ma è stata attuata semplicemente una flessibile organizzazione ed articolazione del lavoro.

Ciò nel rispetto di quanto previsto contrattualmente con il solo scopo di garantire la sicurezza del traffico aereo nella piena e completa funzionalità del Centro stesso.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

TASSONE

(22 novembre 2005)

STANISCI, VITALI, GAGLIONE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

in numerosi Comuni si assiste con sempre maggiore frequenza, a seguito di elezioni per il rinnovo delle amministrazioni locali, al grave fenomeno della paralisi operativa dei nuovi Consigli comunali a causa del blocco delle surroghe dei consiglieri di maggioranza operato dai consiglieri di minoranza;

si verifica, infatti, per un difetto nella previsione legislativa vigente, che a seguito delle dimissioni dei consiglieri di maggioranza, a norma dell'articolo 38 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, in quanto nominati assessori della nuova giunta, il nuovo Consiglio comunale all'atto della prima convocazione non abbia la maggioranza politica per votare la surroga dei consiglieri decaduti, rendendo lo schieramento di maggioranza ostaggio del comportamento ostruzionistico dei consiglieri comunali di minoranza;

la mancata configurazione della surroga dei consiglieri comunali come atto dovuto da parte del Consiglio comunale di fatto impedisce l'insediamento degli organi collegiali e la legittima nomina dei consiglieri surroganti secondo la volontà espressa con il voto dai cittadini;

tenuto conto che il fenomeno reca sconcerto negli elettori, nonché un grave danno alla collettività per il mancato governo del Comune,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare tutte le misure necessarie a rimuovere gli ostacoli che impediscono il completo insediamento e la piena funzionalità dei Consigli comunali, garantendo in tal modo il pieno rispetto delle scelte operate dagli elettori.

(4-09304)

(14 settembre 2005)

Risposta. – Sulla questione giuridica sollevata si è espresso il Consiglio di Stato, in sede consultiva, lo scorso 13 luglio, a seguito della richiesta formulata dal Ministero dell'interno.

La surroga dei Consiglieri comunali subentranti a quelli divenuti Assessori, come è noto, ha comportato anche in passato rischi di sostanziale paralisi di alcuni Consigli comunali.

Per questo motivo l'interpretazione data dal Ministero dell'interno, alla normativa vigente in materia, è stata sempre basata sul fatto che il legislatore, così come ha ricollegato *opis legis*, senza bisogno di dimissioni, la cessazione dalla carica di consigliere alla semplice accettazione della nomina ad assessore, abbia, con la stessa norma, previsto altresì analogo automatismo per il «subentro» del primo dei non eletti, senza bisogno, cioè, di ricorrere all'ordinario procedimento di surroga che, non a caso, viene specificamente disciplinato nell'ambito della stessa norma che prevede le dimissioni dalla carica di consigliere.

Questo indirizzo ermeneutico, fondato essenzialmente sul carattere speciale della norma, è stato peraltro costantemente confortato anche dalla giurisprudenza amministrativa di primo grado.

Da tale linea si era discostata, con la sentenza n. 279 del 3 febbraio 2005, la V Sezione del Consiglio di Stato.

In particolare è stato ritenuto che «alla prima seduta possono validamente partecipare solo coloro che sono risultati eletti all'esito dello scrutinio e non già – seppure in via di surroga – coloro che non abbiano conseguito le preferenze richieste per entrare a comporre l'organo consiliare».

Come detto in premessa, questa pronuncia giurisdizionale del Consiglio di Stato ha indotto il Ministero dell'interno ad avvalersi della consulenza dello stesso Consesso, al fine di assumere le decisioni più opportune.

La pronuncia consultiva del Consiglio di Stato adottata il 13 luglio e comunicata al Ministero dell'interno il successivo 26 luglio, conferma, nelle grandi linee, l'orientamento applicativo precedentemente seguito dall'Amministrazione.

Dal parere emerge, ai fini della individuazione della corretta procedura da applicare nell'ipotesi in cui gli assessori siano nominati tra i componenti del Consiglio, la distinzione tra Province e Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, e Province e Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Nel primo caso, i consiglieri surroganti non dovranno essere convocati per la seduta in cui si procede alla surroga, in quanto i medesimi entrano in carica, ai sensi del comma 4 dell'articolo 38 del TUEL, solo dopo l'adozione della delibera di surroga. Ciò in quanto non vi è incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di assessore.

Nel secondo caso, invece, il regime delle incompatibilità svolge tutta la sua efficacia, per cui risulta necessario che il Consiglio proceda alla sostituzione del consigliere non appena questi sia nominato assessore.

A tal fine, il Consiglio provvederà a convocare anche i consiglieri subentranti alla prima seduta dell'organo assembleare per constatare la cessazione della qualità di consigliere dimesso e dichiarare il subentro del primo dei non eletti, previo, naturalmente, accertamento dei requisiti di legge.

Si informa, altresì, che lo scorso 13 settembre il Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'interno – Direzione Centrale per le Autonomie – ha provveduto ad inviare una circolare esplicativa ai Prefetti in merito al contenuto del parere del Consiglio di Stato, da diramare a tutte le amministrazioni locali.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(18 novembre 2005)

TURRONI. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

nelle pagine «Economia» del «Corriere della Sera» del 3 aprile 2005 è stata pubblicata la notizia che Folco Quilici, presidente dell'Istituto

centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, ICRAM, è entrato nel consiglio di amministrazione di Stretto di Messina SpA;

ICRAM è un ente pubblico non economico, inserito nella categoria VI, «Enti scientifici di ricerca e sperimentazione», della tabella allegata alla legge n. 70/1975, che dal 1994 è sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio;

ICRAM svolge attività di ricerca nei seguenti campi: qualità delle acque e degli ambienti marini, costieri e lagunari ed attività di monitoraggio; diversità biologica marina, con particolare attenzione agli *habitat*di prevalente interesse naturalistico, alle aree marine e alle specie marine protette; uso sostenibile dell'ambiente marino e costiero;

Stretto di Messina SpA, ai sensi della legge n. 1158/1971, modificata dal decreto legislativo n. 114/2004, è società concessionaria per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e il continente, cioè del ponte sullo Stretto di Messina, e società di tipo privatistico con qualifica di organismo di diritto pubblico, partecipata da Fintecna SpA, Anas SpA, RFI SpA, Regione Sicilia e Regione Calabria;

il 1º agosto 2003 il CIPE, con delibera 66/2003, ha approvato, con numerose prescrizioni, il progetto preliminare, e reso giudizio positivo di compatibilità ambientale, sulla base degli elaborati presentati dalla Stretto di Messina SpA nell'ambito della procedura semplificata di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002;

dalle prescrizioni contenute nella citata delibera CIPE 66/2003 emergono numerosi gravi impatti sull'ambiente marino e costiero, su *habitat*e specie protette, sia in fase di cantiere delle opere accessorie che dell'opera principale, nonché pesanti ricadute su siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale quali la laguna di Capo Peloro;

la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) non è comunque perfezionata in quanto mancano ancora, nel momento in cui verrà presentato dal *general contractor*il progetto definitivo, la verifica di ottemperanza e i controlli sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni della delibera CIPE 66/2003, ai sensi del comma 4 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 190/2002;

il progetto definitivo sarà esaminato dalla Commissione speciale sulle infrastrutture strategiche, istituita presso il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 190/2002, che può avvalersi nelle sue valutazioni del supporto tecnico di ICRAM;

ICRAM, sia nella fase di perfezionamento della procedura speciale VIA del ponte sullo Stretto di Messina sia nella fase di cantiere delle opere propedeutiche alla costruzione del ponte che in quella di monitoraggio successivo, sarà assai probabilmente coinvolto in attività di ricerca,

si chiede di sapere:

se risulti a quale titolo Folco Quilici, presidente dell'ICRAM, sia entrato nel consiglio di amministrazione di Stretto di Messina SpA;

se risulti sia stata richiesta da Folco Quilici, presidente dell'ICRAM, autorizzazione speciale al Ministero vigilante;

se il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio non intenda intervenire su Folco Quilici, presidente dell'ICRAM, istituto vigilato da detto Dicastero, per chiedergli di dimettersi dal consiglio di amministrazione di Stretto di Messina SpA o da presidente dell'ICRAM, per l'evidente incompatibilità tra le due cariche.

(4-08478)

(7 aprile 2005)

Risposta. – In merito a quanto indicato nell'interrogazione di cui all'oggetto, riguardante la posizione del Prof. Folco Quilici quale Presidente dell'ICRAM e membro del consiglio di amministrazione della S.p.a. Stretto di Messina, si rappresenta quanto segue.

È singolare parlare di incompatibilità tra le due cariche ricoperte dal Prof. Folco Quilici, una quale Presidente dell'ICRAM e l'altra quale membro del consiglio di amministrazione della S.p.a. Stretto di Messina, quando nella stessa interrogazione si legge che l'ICRAM svolge attività di ricerca nei seguenti campi: qualità delle acque e degli ambienti marini, costieri e lagunari ed attività di monitoraggio; diversità biologica marina, con particolare attenzione agli *habitat* di prevalente interesse naturalistico, alle aree marine e alle specie marine protette; uso sostenibile dell'ambiente marino e costiero, mentre la S.p.a. Stretto di Messina è la società concessionaria per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e il continente, cioè del ponte sullo Stretto di Messina.

È proprio tra queste righe che si deve leggere la compatibilità delle due cariche.

È chiaro che il ponte sullo Stretto di Messina insisterà proprio sugli ambienti di studio e di tutela dell'ICRAM, ma è altrettanto chiaro che dovrà essere realizzato apportando un minore impatto ambientale possibile. Partendo da tale presupposto, una maggiore sicurezza sulla mitigazione degli impatti è apportata sicuramente dalla presenza di un soggetto che potrà operare su due fronti: quello della realizzazione del ponte e quello della preservazione dell'ambiente naturale. Quale soggetto potrebbe vantare un'esperienza e un bagaglio di conoscenze maggiore in tale campo se non il Prof. Quilici?

Il fatto di ricoprire incarichi che, a prima vista, possono sembrare incompatibili, porta, in realtà, a svolgere più compiti nel migliore dei modi, garantendo, così, il massimo rispetto e la massima garanzia a tutte le variabili in gioco.

Non è sbagliato muovere delle critiche, che spesso portano a migliori risultati, ma queste dovrebbero essere rivolte ai fatti e non alle intenzioni, peraltro ipotizzate, e i fatti svolti dal prof. Quilici nell'arco di tutta la sua vita lavorativa non sono certo criticabili da parte di nessuno.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio
MATTEOLI

(23 novembre 2005)

VIZZINI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che, come annunciato dai mezzi di informazione, lungo le autostrade Palermo-Mazara del Vallo e Palermo-Catania, contrariamente a quanto in precedenza annunciato dall'Azienda, i cantieri dell'ANAS saranno presenti sino a tutto il mese di luglio in modo massiccio, con conseguenti code interminabili e restringimenti che rendono impossibile la vita ai pendolari, ai villeggianti ed ai malcapitati turisti che hanno scelto quelle zone per la loro vacanza, si chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per ripristinare lungo le predette arterie autostradali le condizioni di una normale percorrenza per garantire il rispetto degli automobilisti, che allo stato vengono trattati al disotto di ogni livello minimo di civiltà,

l'interrogante fa altresì presente che l'ANAS attraverso i mezzi di informazione aveva detto che i lavori sarebbero terminati al massimo nella prima settimana di giugno ma, evidentemente, si parlava di alcuni lavori e non di tutti gli altri che stanno venendo fuori a poco a poco. Non si riesce a capire perché non illustrare preventivamente l'intera programmazione dei lavori anche per consentire ai cittadini di organizzarsi opportunamente. L'impressione degli utenti è che non si dica veramente come stanno le cose e che ci si muova alla giornata. Per rispettare i pendolari e la vocazione turistica della zona è indispensabile che almeno i cantieri lavorino anche la notte per definire nel più breve tempo possibile opere che stanno creando disagio e probabilmente danni all'economia locale.

(4-08908)

(21 giugno 2005)

RISPOSTA. – Si comunicano i seguenti elementi di risposta forniti dall'ANAS Spa, la quale ha premesso che i lavori lungo le autostrade Palermo – Mazara del Vallo e Palermo – Catania sono stati interrotti alla fine del mese di luglio per tre settimane al fine di consentire la normale percorrenza agli automobilisti pendolari e ai turisti.

Per quanto attiene ai lavori realizzati lungo l'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, l'ANAS riferisce che questi riguardano l'installazione di barriere di sicurezza, di spartitraffico centrale e laterale. Tali lavori sono terminati nella prima settimana di giugno 2005 mentre quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, che non erano stati ancora conclusi, sono

ripresi alla fine di agosto e continueranno ad essere eseguiti al fine di rendere il grado di ammodernamento ed adeguamento a livelli di funzionalità superiore.

Le motivazioni che sottendono la scelta di effettuare le lavorazioni solo durante il giorno riguardano esclusivamente la sicurezza. Infatti, informa la società stradale, in un eventuale cantiere notturno le ridotte dimensioni della carreggiata creerebbero seri pericoli per gli automobilisti e per le maestranze.

Il Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Martinat

(28 novembre 2005)

€ 3,36